whitecollarcrimes

L'ingiustizia sociale del diritto penale dei colletti bianchi

GIUSTIZIA · STUDI SULL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIFESA

Metamorfosi della difesa della grande impresa: advocatus delinquere potest

Il caso Dentons–Eni–Equalize–Kroll–Carr

Luca Santa Maria · whitecollarcrimes.it · 13 novembre 2026

INDICE

Premessa
- Il tema non è nostro: la letteratura americana
- Il caso: Dentons, Eni, Equalize, Kroll
- La grande storia dei processi Eni: OPL 245 e il complotto. Lo Stato contro lo Stato.
- Quattro fatti per definire il "complotto"
- Torniamo a Dentons

1. Un tavolo privato di discussione tra cliente e avvocato e poi un'aula bunker di un'udienza penale
2. Un uomo fra due tavoli (2016–2019)
3. Il meccanismo: le carte del 2020 e l'inganno alla Procura
4. Lo stesso meccanismo con un altro fornitore: Dentons ed Equalize (2021–2024)
5. Lo studio organico
6. Le accuse e i procedimenti
7. Advocatus delinquere potest

Appendice A. I capi 45–54 dell'avviso del 9 aprile 2026, in sintesi
Appendice B. Nota di metodo, fonti e criteri di citazione
Appendice C. Fonti pubbliche citate

Premessa

Questa è una ricerca sulla difesa penale della grande impresa e su una sua trasformazione. Nei processi in cui il cliente non può perdere, e chi lo difende non può perdere il cliente, la difesa cambia tempo e cambia forma. Cambia tempo, perché non arriva più a fatti compiuti: lavora mentre i fatti accadono, e accanto all'indagine pubblica ne conduce di private. Cambia forma, perché lo studio esterno smette di essere un consulente che si chiama e si congeda e diventa una parte stabile dell'impresa, organica al cliente.

La domanda riguarda l'avvocato prima ancora che l'impresa. Che cosa resta della sua autonomia, e del ruolo di guardiano della legalità che la tradizione gli riconosce, quando la difesa si fa durante i fatti e non dopo? E dove passa il confine fra la difesa che non impedisce al cliente di delinquere, quella che partecipa al delitto e quella che vi partecipa senza saperlo? Il titolo, advocatus delinquere potest, non è un verdetto: è l'ipotesi che la ricerca mette alla prova, prima sulla letteratura che il tema ha prodotto negli Stati Uniti, poi su un caso italiano: il rapporto fra lo studio **Dentons**, Eni e l'agenzia investigativa Equalize.

Il tema non è nostro: la letteratura americana

Il rapporto fra grande studio, grande impresa e autorità è un oggetto di ricerca da quarant'anni negli Stati Uniti, da quando lo studio ha smesso di essere una bottega di professionisti indipendenti ed è diventato un'impresa che vive dei clienti che non può permettersi di perdere.

Espongo quattro filoni, in sintesi estrema: sono gli attrezzi con cui leggo il caso italiano.

Il primo filone è l'indipendenza perduta. **John Heinz e Edward Laumann**, Chicago Lawyers (1982), hanno diviso la professione in due emisferi: chi lavora per le organizzazioni e chi per le persone, e hanno individuato la regola che conta qui: più il cliente è potente, meno l'avvocato decide [R28]. **Robert Gordon** (1988) ha trattato l'indipendenza come una condizione sociale, che esiste solo se qualcosa la sostiene, e l'ha vista erodersi nei grandi studi [R29]. **Marc Galanter e Thomas Palay**, Tournament of Lawyers (1991), hanno spiegato il motore: la competizione per diventare soci obbliga lo studio a crescere, e per crescere servono clienti sempre più grandi e stabili; la dipendenza è scritta nella struttura [R30]. **David Wilkins** (2010) ha chiamato il rapporto nuovo legal keiretsu, pochi studi integrati nell'impresa e professionisti che passano dall'una all'altra, e ha avvertito che quella logica minaccia la funzione di guardiano della legalità che la tradizione riconosce all'avvocato [R04].

Il secondo filone è il guardiano che non ferma il cliente. **Reinier Kraakman** (1986) ha coniato il termine "gatekeeper": lo Stato fa rispondere gli avvocati valorizzando il fatto che essi possono negare al cliente il proprio contributo [R31]. **John Coffee** (2006) ha spiegato perché hanno fallito con Enron: pagati dal sorvegliato, gli avvocati sono i più riluttanti di tutti a ricondurre la nave sulla rotta della legalità, perché la loro cultura è la fedeltà, non il controllo [R32]. **Donald Langevoort** (1993) ha cercato la risposta nella psicologia, non nella corruzione: l'avvocato che vede e non vede, perché ha già investito nel cliente e ogni passo è piccolo rispetto al precedente [R33]. **Susan Koniak** (2003) ha scritto che senza avvocati pochi scandali societari esisterebbero, e ha ricordato il precedente che più somiglia al nostro: nel 2001 il general counsel di Enron, già socio di **Vinson & Elkins**, affida al vecchio studio l'indagine sulla denuncia interna, con l'istruzione di non rimettere in discussione la contabilità [R34]. **Sung Hui Kim** (2005) ha portato il tema dentro l'ufficio legale: il legale interno è dipendente, agente fedele e membro del gruppo insieme [R09].

Il terzo filone è la difesa durante l'indagine. **Kenneth Mann**, Defending White-Collar Crime (1985), ha seguito i difensori di New York durante l'indagine e ha chiamato il loro mestiere information control: il tempo della difesa è l'indagine, l'aula viene dopo [R05]. **Samuel Buell** (2007) lo ha portato nella grande impresa, il cui difensore controlla il flusso di informazioni verso lo Stato e sa più dell'accusa [R07]. **Brandon Garrett**, Too Big to Jail (2014), ha contato gli accordi con cui l'accusa americana chiude i casi contro le imprese senza processo: l'indagine la fa lo studio dell'impresa, la Procura tratta sul risultato, le persone restano fuori [R40]; il giudice **Jed Rakoff** (2014) ha aggiunto che i più felici dell'esito sono i dirigenti che hanno commesso la condotta [R41].

Il quarto filone non ha autori, ha casi: l'intelligence comprata attraverso lo studio. Hewlett-Packard (2006): investigatori dell'impresa ottengono con il pretexting i tabulati di consiglieri e giornalisti; la presidente e il legale interno sono accusati, le accuse cadono, la società paga [R44]. **Boies Schiller** (2017): lo studio firma per Harvey Weinstein i contratti con Black Cube per fermare le inchieste sul cliente, e Ronan Farrow osserva che i rapporti fatti passare dagli studi sono in teoria coperti dal

privilegio [R42]. **Perkins Coie** (2022): un socio è processato per avere mentito all'FBI su chi rappresentava, consegnando il prodotto di una ricerca privata, ed è assolto [R45]. **Milton Regan**, Eat What You Kill (2004), racconta la caduta di un socio che non era corrotto: era dentro l'economia del suo studio, e non poteva permettersi di perdere il cliente [R46].

In Italia il tema non c'è. Nella letteratura che ho consultato non c'è una sociologia della professione che abbia contato gli emisferi, non c'è una dottrina del guardiano, non c'è uno studio sulla difesa che lavora durante l'indagine, non c'è un caso di studio su una law firm. **Francesco Centonze**, nel 2014, ha posto la questione tecnica dello studio legale come ente ai fini del decreto 231 [R19]: un pezzo, e non il più importante. Dei problemi che contano, l'indipendenza che si perde, il guardiano che non ferma, la difesa che compra prove mentre il procedimento è in corso, non ho trovato traccia.

Il tema, allora, è questo. Il caso italiano comprende tutti i temi noti: il socio diventa general counsel e lo studio lo segue; l'avvocato che dovrebbe negare il suo contributo lo presta; tutto accade mentre la Procura indaga; l'agenzia entra dalla porta dello studio e il suo prodotto esce dalla mano del difensore. Li comprende tutti, e in forma più grave. Più grave perché negli Stati Uniti ogni filone sta da solo; qui stanno tutti nella stessa catena, e la catena entra nell'indagine penale: il cliente, lo studio, l'agenzia, le banche dati dello Stato, la Procura, con il prodotto dell'indagine privata depositato dal difensore, che decide che cosa sia da depositare e che cosa no, mentre l'indagine pubblica è in corso, e con lo studio iscritto come ente. Più grave, forse, anche per una ragione di cultura. La cultura giuridica italiana non vede il tema, e ciò che non si vede non produce anticorpi: non li produce la deontologia, che tratta l'indipendenza come una formula di rito; non li produce l'accademia, che non ha un filone; non li produce il processo, che è arrivato al fenomeno per caso, da un'altra indagine. Dove mancano gli anticorpi l'organismo non si difende, e la difesa cambia forma senza che nessuno la chiami per nome. È il mattone che questo caso aggiunge. Queste pagine provano a chiamarla per nome, a partire da un caso.

Il caso: Dentons, Eni, Equalize, Kroll

C'è un mondo grigio che Milano ha scoperto il 25 ottobre 2024, con gli arresti di Equalize: un'agenzia che vendeva dossier costruiti interrogando le banche dati dello Stato, della polizia, del fisco e dell'anagrafe, per mano, dice l'accusa, di pubblici ufficiali infedeli; un ex poliziotto alla guida, una clientela di imprese e di studi, ottantuno indagati nel solo filone dei clienti. Equalize è una terra di mezzo dove operavano Servizi italiani e stranieri senza controllo; scoperta quasi per caso intorno al 2022, ben lungi dall'essere stata indagata dalla Procura fino in fondo, da quelle parti inizia l'azione segreta dello Stato che resiste, spesso con successo, alle leggi dello Stato stesso. Si avvaleva dei servizi di quel mondo Eni, la più potente impresa italiana, che se ne servì nei suoi processi: quello sulla corruzione nigeriana di OPL 245, conclusosi con un'assoluzione, e quello sul «complotto» contro i suoi vertici, ancora in corso, nel quale Eni è oggi responsabile civile. L'indagine della Procura, che riguardava quel processo, è stata a dir poco avventurosa, segno di una potente resistenza di interessi che ostacolavano il fisiologico svolgersi della giurisdizione. Anzi, proprio le indagini della Procura, alla fine impotenti a superare la corazza opaca di quel mondo, mostrano l'irriducibile ambiguità dello Stato che indaga sé stesso in cui i personaggi recitano a un tempo più parti in contraddizione. Il mondo milanese di Equalize ha condotto all'emersione di un mondo più vasto e potente connesso alla piccola agenzia milanese. Qui l'azione della Procura tuttora mostra di

non poter o non volere accedere. E in quel mondo stanno carte contraffatte per simulare delitti inesistenti che appaiono come produzione difensiva da Eni; tra quelle carte sta un foglio a due facce, di non accertata origine ma di accertato utilizzo nell'indagine più delicata che tuttora riguarda Eni e che è la chiave di questa storia: davanti, un dato vero falsamente imputato a persona diversa dal titolare; dietro, un falso, uno *screenshot* che fa da suggeritore materiale alla Procura su chi e perché indagare; il vero che serve a far credere il falso. Lo spiego nel capitolo 3 e lo ritrovo alla fine.

Operavano in quel mondo, secondo l'accusa, tre avvocati di **Dentons**. **Sara Biglieri**, **Matteo Danieli** e **Pasquale Annicchiarico** che sono imputati, con **Stefano Speroni**, direttore degli affari legali di Eni ed ex socio dello studio, nel procedimento Equalize. I reati: accesso abusivo a sistemi informatici e rivelazione di segreto d'ufficio, in concorso con Carmine Gallo, con i suoi operatori Calamucci e Cornelli e con i pubblici ufficiali che eseguivano le interrogazioni; l'oggetto: ricerche su Francesco Mazzagatti, tuttora imputato nel processo "complotto", nel settembre 2021 e, per i soli avvocati, su diciannove persone fra il 2023 e il 2024. A **Speroni**, con Gallo, la Procura contesta anche la calunnia per il report su Mazzagatti – imputato nel processo Eni – depositato in Procura nell'ottobre 2021 e il concorso in false dichiarazioni rese al difensore di Gallo. Per l'accusa, lo studio **Dentons** era un mero tramite formale fra il General counsel di Eni e l'agenzia, coinvolto solo come "autore mediato" incolpevole; in altri capi d'accusa, lo studio **Dentons** è il committente. Le indagini hanno coinvolto la persona giuridica **Eni ex 231;** lo studio **Dentons** risulta iscritto nel registro delle persone giuridiche, riferisce la stampa, senza che una richiesta di giudizio sia nota. L'udienza preliminare è cominciata il 13 ottobre 2026.

Il quadro è mobile. Può aggravarsi: i fatti del biennio 2019–2021, l'operazione Grey e le carte false depositate dalla difesa di Eni nel 2020 non sono ancora tra i fatti oggetto delle accuse, e in queste pagine si mostra quanto siano invece importanti per far luce sulla storia di Eni di questi ultimi anni.

Il quadro può perdere in gravità o azzerarsi: le accuse sono accuse, dei due coindagati che le sostengono uno, Gallo, aveva cominciato col dire il contrario, e nessun giudice si è ancora pronunciato.

Il 22 ottobre 2026 ho scritto per posta certificata al managing partner dello studio, l'avvocato **Federico Sutti**, informandolo di questa pubblicazione e chiedendo le precisazioni che lo studio ritenesse opportuno fornire entro sette giorni. Nessuna risposta. Quindi eccoci.

La grande storia dei processi Eni: OPL 245 e il complotto. Lo Stato contro lo Stato.

Il caso Equalize-Carr è l'ultimo capitolo di una storia più lunga. Gli avvocati che si occupano di Eni e dei suoi vertici lavorano da dodici anni su due fronti connessi: l'indagine e poi il processo su OPL 245, il caso che la comunità internazionale definisce "il più grande caso di corruzione internazionale della storia recente", e l'oscura indagine sul cosiddetto complotto, la macchinazione con cui la difesa informale di Eni, e si parla dell'avvocato **Piero Amara**, riesce a inscenare prima a Trani e poi a Siracusa un procedimento parallelo in cui Eni appare vittima di una corruzione internazionale commessa da un manipolo di cospiratori con scopo eversivo.

A Milano, poi, dopo che il fascicolo di Siracusa è arrivato nel 2016, i PM muovono l'accusa ai vertici di Eni per associazione a delinquere e per subornazione del "pentito" – che tra maggio 2016 e i primi mesi del 2017 aveva ritrattato le precedenti accuse – ma nel 2020 il quadro originario si capovolge all'improvviso. Dalla difesa di Eni giungono in Procura prove false che, qualunque ne sia l'origine (**Speroni** sosterrà il ritrovamento accidentale dopo aver dichiarato l'origine interna da un audit Napag), additano alla Procura falsi delitti e falsi colpevoli. La Procura non indaga l'origine delle prove false, indaga i "bersagli" della freccia e non l'arco che le ha tirate; le indagini di un PM rigirano il quadro precedente: i vertici di Eni diventano vittime di chi, **Amara** e Armanna, li aveva accusati, e i PM di OPL 245 (nel frattempo Eni è stata assolta dal Tribunale) sono accusati e condannati a Brescia per aver omesso il deposito di documenti alle difese di Eni.

La mia tesi è questa. La difesa di Eni si manifesta in molteplici forme: prima inscena la falsa narrazione di Trani e Siracusa, poi le difende, per poi diventare attore protagonista diretto; l'obiettivo è sempre la difesa di OPL 245, uno dei mezzi per salvarne i vertici, tanto che molto del "complotto" ruota intorno alla figura del "pentito" Armanna, perno dell'accusa che, però, dovrà progressivamente ridurne la rilevanza per il "successo" della manovra opposta per delegittimarlo.

Anche il processo OPL 245 è teatro di eventi opachi che direttamente vi accadono, ma anche per la tacita influenza che i fatti del complotto, malgrado non siano stati espressamente trattati se non in parte, vi esercitano.

I difensori legali di Eni, dal 2014 a oggi, sono, quindi, nella cabina di regia di una straordinaria operazione di depistaggio dell'indagine milanese che in un primo tempo ricade sotto la diretta direzione di **Amara,** avvocato e molto più allora per Eni: importa poco che ora gli altri colleghi dichiarino la propria estraneità al piano illegale (che invece **Amara** ha confessato) e che lo siano davvero, il fatto di rilievo, almeno qui, è che sempre usano oggettivamente e sistematicamente materiale probatorio creato dalla difesa illegale, a Trani e Siracusa e poi Milano, riciclandolo per renderlo "presentabile" e che lo abbiano fatto per anni senza sospettarne l'origine non cambia molto.

Gli avvocati, malgrado l'oggettiva criminosità dei fatti che si verificano nella sfera oggettiva della loro conoscenza e partecipazione, **non credono mai di dover rinunciare all'incarico né manifestano interesse a non violare l'obbligo di fare da gatekeeper della legalità durante il mandato**, che pure è previsto dalle regole della deontologia a garanzia, prima di tutto, del loro status morale e sociale.

Indagini e processi si svolgono sotto una grandissima pressione ambientale: nel luglio 2019 il CEO e il potente Direttore Relazioni esterne sono indagati per 416 e 377 bis, e a luglio 2020 la Procura di Milano chiede otto anni di reclusione per Claudio Descalzi e Paolo Scaroni e la confisca dell'equivalente di 1,092 miliardi di dollari a Eni, pari all'ammontare della presunta tangente [AGI e Calcio e Finanza, 21 luglio 2020; R17].

Lo Stato dovrebbe resistere alla tentazione di seguire l'opportunismo politico "qui o si salvano i vertici di Eni o si muore", anche per non violare un dovere di diritto internazionale sancito dall'art. 5 della Convenzione OCSE. Che vi sia riuscito o no è materia di dibattito davanti all'OCSE sulla base di denunce provenienti da più parti, incluso chi scrive. Il pericolo di un conflitto dello Stato con quella parte dello Stato che ha come imperativi categorici lo Stato di Diritto e la divisione dei poteri previsti dalla Costituzione è *in re ipsa*.

Il Tribunale assolve tutti gli imputati ed Eni il 17 marzo 2021; i PM vanno sotto processo a Brescia per aver violato i diritti della difesa di Eni. Un ex imputato di OPL 245 si costituisce parte civile contro i PM che esercitavano l'azione penale. Le indagini per il complotto, nato a Trani e Siracusa, subiscono i rivolgimenti già accennati e si chiudono con accuse di calunnia a carico di chi accusava i vertici di Eni. A Brescia, il Tribunale e la Corte d'appello condannano i due PM per aver violato i diritti della difesa di Eni; la Corte di Cassazione, però, li assolve e, nella motivazione, getta ombre sull'intera procedura.

Il tema che qui interessa è l'analisi, a grandi linee, della **condotta delle difese.**

Io non sono imparziale perché sono parte, a mia volta vittima di una calunnia, nel quadro del "complotto" per la mia difesa del "pentito" di Eni in OPL 245.

Quattro fatti per definire il "complotto"

Primo, 2014–2018. **Piero Amara** è avvocato di Eni e, insieme, lobbista e faccendiere per Eni (si accredita di aver agevolato la nomina del CEO di Eni nel 2014): tredici milioni e mezzo fatturati alla società e altri affari conclusi con Eni e terze parti. Esposti anonimi a Trani e un esposto a Siracusa, che **Amara** dirà di aver comprato, aprono i fascicoli sul presunto complotto; l'8 luglio 2016 il pubblico ministero di Siracusa Giancarlo Longo emette avvisi di garanzia a due consiglieri indipendenti e a un dirigente di Eni. Longo patteggerà nel 2018, **Amara** nel 2019, per la corruzione di quel pubblico ministero. In mezzo stanno gli avvocati di Eni. Il 21 luglio 2016 **Carlo Federico Grosso**, difensore di Eni persona offesa, è a Siracusa dal Procuratore con **Massimo Mantovani**, il direttore legale di allora, e lo stesso giorno manda all'ufficio legale la bozza della «breve querela per Siracusa»; il 22 **Mantovani** scrive ai vertici che, d'intesa con **Grosso**, si depositerà un atto «a fini meramente cautelativi», e Descalzi risponde «Va bene». La querela la scrive **Grosso**, la firma **Mantovani**, con procura ad hoc del CEO, è depositata il 29 luglio, quando il fascicolo era già a Milano: pro-futuro, senza nomi e senza fatti. Una procura generale all'ufficio requirente, l'ha definita il pubblico ministero del processo sul complotto. La corruzione alla fonte viene legittimata, ex post, dalla carta che fa di Eni la vittima [querela del 28–29 luglio 2016; mail del 21 e 22 luglio 2016; sentenze di patteggiamento del 4 dicembre 2018 e del 25 luglio 2019].

Secondo, 9 febbraio 2017. Il 9 febbraio 2017 il difensore rinuncia al mandato di Vincenzo Armanna, il testimone-imputato di OPL 245 che aveva accusato i vertici Eni da fine 2014. Poche ore dopo Armanna manda al suo altro difensore una mail che accusa l'ex difensore di averlo indotto ad accusare falsamente Eni e Descalzi per conto dei pubblici ministeri (la Procura contesterà il delitto di calunnia). Il 14 febbraio Armanna la inoltra «per errore» all'avvocato **Lipera**, difensore di un indagato contrapposto ad Eni nel fascicolo proveniente da Siracusa; **Amara** dirà in aula di avergli suggerito quell'errore. Il 28 febbraio, **Amara** scrive all'avvocato interno di Eni, **Maspero**, di far chiamare **Lipera** da **Grosso**, con la garanzia «Max sa tutto», e Max è **Mantovani**. **Grosso** chiama **Lipera**, riceve la mail, la detta al telefono a **Marco Bollini**, direttore degli affari legali; in studio, con **Nerio Diodà**, gli avvocati la giudicano falsa, o almeno sospetta, e nessuno la verifica; il 6 marzo **Grosso** e **Diodà** la consegnano al Procuratore Francesco Greco, con una nota che dice di non poterne valutare autenticità e verità; nel luglio 2019 la difesa di Eni, **Grosso** e **Diodà**, la produce nel processo

OPL 245. **Il corpo del reato di calunnia pro-CEO è consegnato dai difensori di Eni alla Procura e al Tribunale** [chat Amara–Maspero del 28 febbraio 2017; nota di deposito del 6 marzo 2017; dichiarazioni di Grosso, Bollini, Carella, Maspero e Amara nelle udienze del 2024–2026].

Terzo, 20 febbraio 2020. Il direttore legale di Eni, **Speroni**, porta in Procura, attraverso la penalista della società, **Alecci**, carte bancarie false che accusano di vari delitti il suo predecessore **Mantovani** e Armanna, il "pentito" dell'accusa in OPL 245, prima comprato in cambio di ritrattazione – vedi mail sopra accennata – e poi attaccato, per essere divenuto nuovamente una mina vagante per Eni in quel processo.

Tra le carte depositate, un foglio che riporta su un lato un conto corrente, l'unico reale nel mare degli altri falsi, identico a quello che risulterà da un allegato di un messaggio di Armanna, trovato però dalla Guardia di Finanza **solo un anno dopo**. Sull'altro lato, il bricolage: uno *screenshot* di una chat con un'accusa mossa ad Armanna di aver comprato testi che deponessero contro Eni in OPL 245. È il meccanismo di questa storia e ha un capitolo a sé, il terzo. L'accusa di corruzione in atti giudiziari, in un primo tempo recepita da un PM, che estrae dal telefono del pentito altre chat da cui ricava la medesima accusa, non ha poi conseguenze giudiziarie anche perché ne emerge l'erroneità. Su questo tronco si innesta la questione degli altri consulenti professionisti di intelligence di statura e fama mondiale, prima Kroll, Carr e K2, poi Equalize, e il ruolo dello studio **Dentons**, come quello **dello studio Alecci**, apparentemente ancor più diretto protagonista della prima fase, dal 2019 al 2021, che, secondo la Procura, sfocia in fatti penalmente rilevanti, limitati, però, nel tempo, come si scrive nel prosieguo del lavoro.

Quarto, luglio 2019 e poi. Il video è del 28 luglio 2014. Lo registra di nascosto **Amara** negli uffici di Ezio Bigotti, a Roma; vi compare Armanna, licenziato da Eni e poi perquisito come indagato dalla Finanza per OPL 245, che minaccia una «valanga» e il suo adoprarsi per far arrivare avvisi di garanzia, con riferimento a OPL 245, senza però mai nominare i vertici: la prova, si dice, che accusa per rancore o per ricatto e quindi sarebbe inattendibile. Due giorni dopo, Armanna depone in Procura e accusa i vertici. I nomi che fa nel video erano altri: chiedeva ad **Amara** di dire a **Mantovani** che era meglio togliere dalla Nigeria Ciro Antonio Pagano, uomo di fiducia di Casula, e chi con lui ha lavorato a OPL 245, perché lui si sarebbe adoprato per far arrivare un avviso di garanzia. Nei passi che il Tribunale di Milano trascrive il nome di Descalzi non c'è; il Tribunale ve lo legge lo stesso, fra dirigenti «diversi da quelli espressamente citati», colpiti «quantomeno in modo indiretto». La Procura di Milano ha il video dal 2017 e non lo deposita nel processo OPL 245. Non è la sola a conoscerlo. Dal febbraio 2018 due note della Finanza che ne riportano il contenuto, con poche varianti non essenziali, stanno negli atti di due riesami: quella di Roma, con la trascrizione, ce l'ha **Fornari**, che dal marzo 2018 difende Casula con parcelle intestate a Eni; quella di Milano, con le tracce e la sintesi (piena dell'essenziale), arriva a Eni dal riesame di **Mantovani** e a depositarla è **Diodà, avvocato di Eni**. Una trascrizione circola in Eni. Il 12 settembre 2018 KPMG consegna a Eni una relazione, nell'ambito dell'audit di Eni, e la invia agli organi sociali e agli amministratori, che descrive l'incontro sulla nota di Milano. Il 12 aprile 2019 Eni scrive a Report del contenuto dell'incontro, «che si ricava dalla lettura della trascrizione o visione della videoregistrazione»; nel 2021, a firma di **Speroni**, ammetterà di essere stata «consapevole della sua esistenza» [R48]. In casa Eni, dunque, il contenuto del video è da un anno e mezzo un ospite fisso.

Il collegio difensivo arriva all'udienza del 23 luglio 2019 preparato. In aula **Fornari**, che ha «anticipato» la questione ai colleghi, legge la nota di Roma e chiede il video; con i colleghi, dice, ha «lungamente parlato» di non fare il controesame. La parcella di **Fornari** per quel mese, indirizzata a Eni, registra le riunioni in cui il collegio prepara il controesame di Armanna: il 10, l'11, il 16 e il 18 luglio nello studio di **Dentons**; il 22, per tre ore e mezza, nello studio di **Fornari**. **Diodà** precisa che Eni ha il documento con le tracce e la sintesi, non il dischetto, e che si sono passate «ore e ore assieme» a valutare.

Poi parla **Paola Severino**, per Descalzi, ed è il nodo: l'atto è arrivato «per altre strade» a **Fornari** e a **Diodà**, cioè a Eni; «**noi oggi veniamo a conoscenza dell'esistenza di questo atto**»; il «vulnus» si è verificato oggi. Il pubblico ministero risponde con i fatti: almeno **Fornari** e **Diodà** sapevano, «c'era stata disclosure in sostanza», e il diritto di difendersi provando nessuno lo ha esercitato; il video è a disposizione delle difese dalle tre di quel pomeriggio. Il giorno dopo, Armanna spiega in aula la valanga e gli avvisi, le notizie date alla stampa, e ricorda che Eni aveva già contestato il video a Report ad aprile. Poi il verbale: nessuna domanda da parte di **Fornari**, di **Severino**, di **Alleva**, di **Diodà**, di **Rinaldini**. Due settimane di riunioni per preparare un controesame; con il video finalmente a disposizione, nemmeno una domanda. Il vulnus non è stato subìto. È stato messo a verbale.

Nel 2021, a Report**, lo stesso difensore del CEO di Eni, Severino, scriverà che la relazione KPMG non le fu mai portata a conoscenza**, e richiamerà la «differenza di ambiti» fra la difesa della società e quella delle persone. Nelle carte quel muro non c'è. Le parcelle di **Fornari** sono intestate a Eni, con un tetto di 1.020.000 euro per il primo grado, e mese dopo mese portano la stessa voce: la necessità di un «*costante coordinamento con l'intero collegio difensivo Eni*». Il difensore penale di Eni, **Diodà**, l'aveva. Il 1° aprile 2020 **Speroni** mette per iscritto che la doppia difesa di Casula è anche nell'interesse di Eni, che vuole per i suoi dipendenti un'assistenza «completa, **coordinata** ed efficace».

Sul presunto straordinario valore difensivo per Eni e il vulnus arrecato alle difese dal mancato deposito del documento, il Tribunale costruisce **l'essenziale della motivazione**: il video è «dirompente», Armanna non è credibile, e la scelta dei pubblici ministeri di non depositarlo è «incomprensibile», perché avrebbe sottratto il dato alla conoscenza delle difese. Le difese lo conoscevano. De Pasquale e Spadaro vengono processati a Brescia e condannati in due gradi di giudizio anche per il rifiuto contestatogli prima dalla difesa e poi dal Tribunale; in quel processo, a Brescia, interviene, come difensore di parte civile contro i PM, anche un avvocato di **Dentons**, **Annicchiarico**. Il 18 giugno 2026 la Cassazione annulla senza rinvio, perché il fatto non sussiste: non c'era obbligo di deposito, alcuni difensori disponevano del video dal febbraio 2018, e, se la prova fosse stata così rilevante, la Corte si domanda perché non ne avessero chiesto l'acquisizione prima del 23 luglio.

La tesi della difesa, recepita dal Tribunale e poi a Brescia, **ha retto per sette anni e due gradi di giudizio** [verbali del 23–24 luglio 2019; relazione KPMG del 12 settembre 2018, pp. 1 e 45; lettera a Report del novembre 2021; memoria del 27 maggio 2022 nel procedimento di Brescia, docc. 20–23; Trib. Milano, 17 marzo 2021, pp. 326–329; Trib. Brescia, 8 ottobre 2024, pp. 111–113; Cass. VI, n. 34812/2026, R25].

Quattro fatti, un metodo: una difesa che non aspetta il processo ma lo precede, lo accompagna e lo alimenta; che, mentre le indagini sul cliente sono in corso, avvia indagini sugli accusatori, le rivede, le deposita, cita in giudizio chi accusa e chi scrive, e paga la difesa di chi ha indagato quando viene

accusato a sua volta. La difesa che la tradizione conosce arrivava quando i fatti erano compiuti e il processo si faceva sugli atti del fascicolo; questa invece lavora **mentre** i fatti accadono, e ne produce di propri, col pericolo quotidiano di sporcarsi la toga.

La domanda non è se la difesa abbia fatto bene il suo mestiere, ma **che cosa diventi una difesa che si affianca al cliente mentre fatti delittuosi accadono in vantaggio del cliente stesso.**

Ai penalisti di Eni e dei suoi vertici, protagonisti del primo, del secondo e del quarto fatto, oltre che del terzo, dedicherò la prossima indagine.

Torniamo a Dentons

Il fulcro di queste pagine è generale: il rapporto fra una grande law firm, **Dentons**, la più potente impresa italiana, Eni, con il suo general counsel, proveniente da **Dentons**, e gli investigatori privati arruolati per difenderla, dal 2019 al 2024.

Stefano Speroni lascia **Dentons**, dove già lavorava per la difesa in OPL 245, e nel 2019 diventa general counsel di Eni. Lo studio d'origine, che già vi era ben introdotto, lo segue nel cliente, ricevendo incarichi, coordinando ricerche e contenziosi, collaborando con i penalisti e acquistando in Eni una **presenza stabile**, cui do il nome **di difesa organica al Cliente:** il keiretsu di Wilkins portato dentro un'indagine penale, che comporta **l'erosione dell'autonomia che l'avvocato, anche davanti al cliente più potente, rivendicava un tempo come requisito di status e che fondava il ruolo di gatekeeper della legalità della condotta del cliente durante la difesa.**

Il metodo, in breve. Non mi occupo di responsabilità penali o civili: descrivo un fatto dell'essere, la metamorfosi della difesa di un'impresa, così come è possibile ricostruirla in processi particolari, di rilevanza eccezionale, in cui il cliente non può perdere e in cui chi lo difende non può perdere il cliente.

I fatti provengono da atti d'indagine e di dibattimento; gli atti dei procedimenti pendenti sono riferiti nel contenuto e mai riprodotti; le intercettazioni restano fuori; ogni fatto porta il suo registro: accertato, dichiarato con il nome di chi dichiara; inferito, dove la Procura accusa, dico che accusa. Il lettore sappia da dove guardo: ho difeso Eni per vent'anni, ho difeso Armanna fino al 9 febbraio 2017 e sono parte civile nel processo sul complotto. Lo dico perché pesi, non perché perdoni. Chi vorrà smentirmi sa dove colpire: alla pagina.

Non ritengo che sia un limite il fatto che gli atti riguardano procedimenti penali non ancora giunti a sentenza definitiva – gli unici sono i processi OPL 245 e il processo di Brescia ai PM.

Pretenderlo sarebbe un vulnus inaccettabile per la ricostruzione dei fatti della Storia del Paese. Da un punto di vista scientifico non è dubbio che i processi penali, con o senza sentenza definitiva, sono **prodotti del loro tempo**, soprattutto processi di questo tipo, come lo è **la stessa osservazione di essi**, tutti condizionati in modi difficili da spiegare, da fattori mutevoli che dipendono dal mutare dei rapporti reali di potere nella società.

L'era contemporanea della cultura giuridica è dominata da un sedicente spirito "garantista" che muove **da premesse di profonda critica verso l'opera della magistratura requirente e giudicante** e da **una retorica della protezione del diritto di difesa**, non scevra dall'ignoranza dei medesimi principi del diritto penale liberale cui pretende di appartenere.

Solo trent'anni fa, la temperie culturale era l'opposto: un favore collettivo verso quella stessa magistratura cui si attribuiva un messianico potere di palingenesi sociale, il cui conseguimento era impossibile a priori e che non avrebbe dato che ferite profonde al tessuto sociale.

Eccesso ideologico l'uno e l'altro.

Un altro errore che ricorre ieri e oggi è la finta credenza che il diritto penale, sostanziale e processuale, sia un totem dato una volta per tutte, che produce un diritto giudiziario altrettanto totemico, cioè oggettivo ed eguale a sé stesso.

I principi che sono alla base della sentenza del Tribunale di Milano su OPL 245 oggi, agli occhi di molti, miopi e anche presbiti, rinascita di giustizia, ma solo trent'anni fa sarebbero parsi ipocriti e servili verso il potere e avrebbero dato luogo a sentenze di opposto tenore.

Nessuno ha ragione come nessuno ha torto.

Il diritto, soprattutto il diritto penale, è in profonda crisi e la crisi va studiata e non rimossa, e lo studio non può prescindere dalla lettura libera e schietta – nei limiti del possibile – ma soprattutto onesta.

Liberare idee ed energie è proprio ciò che manca nell'attuale cultura del diritto e del processo in Italia. E non solo.

Finita la premessa, la storia.

1. Un tavolo privato di discussione tra cliente e avvocato e poi un'aula bunker di un'udienza penale

Il 1° settembre 2021, **Stefano Speroni**, direttore degli affari legali di Eni, incontra Carmine Gallo, amministratore delegato e socio al 5% dell'agenzia investigativa Equalize, insieme a due avvocati di **Dentons**.

La riunione si tiene nello studio, e la traccia che resta è contabile: nel preavviso di fattura del 19 ottobre **Sara Biglieri** annota la riunione con Gallo e **Speroni** sulla ricerca patrimoniale e sulla causa, e **Matteo Danieli** una riunione con il cliente, in studio, e con Gallo. Il tempo trascorso insieme è una prestazione e la prestazione si addebita a Eni. Dopo quel giorno, scrive la Guardia di Finanza, **Speroni** e Gallo si incontrano ancora, in gran parte negli uffici di **Dentons** e solo in minima parte in quelli di Eni [annotazione GdF del 4 luglio 2025, pp. 123–124]. Otto giorni dopo, secondo i report, **lo studio Dentons incarica l'agenzia** di due indagini patrimoniali; i report riportano la data del 25 ottobre; il 27 e il 28 il difensore penale della società li deposita presso la Procura di Milano. Dal tavolo dello studio a quello del pubblico ministero passano cinquantasei giorni.

Cinque anni dopo, **Speroni**, **Biglieri** e **Danieli** sono imputati nel procedimento Equalize insieme a **Pasquale Annicchiarico**, che alla prima riunione non risulta presente. Gallo è morto nel marzo 2025. Il 13 ottobre 2026 è cominciata l'udienza preliminare, nell'aula bunker di Opera [annotazione, pp. 102–104 e 124; indice degli atti del p.p. 12333/17, note del 27 e 28 ottobre 2021; R16].

Dal tavolo all'aula: questo è il percorso del racconto. Al tavolo il cliente indica l'obiettivo, l'avvocato consiglia e rappresenta, l'investigatore cerca; voglio capire il primo anello della catena, la costruzione delle prove, e che cosa quelle condotte facciano allo status dell'avvocato.

2. Un uomo fra due tavoli (2016–2019)

Il rapporto giudiziario fra **Dentons ed Eni** cresce attorno a **Stefano Speroni**. Avvocato d'affari per oltre trent'anni in grandi studi, nel gennaio 2016 entra in **Dentons** come socio responsabile del Corporate M&A italiano e vi resta fino al dicembre 2018; nel gennaio 2019 diventa **direttore degli affari legali di Eni.** Il suo mestiere viene dalle operazioni societarie, non dalla difesa penale: lo scrive lui alla penalista della società il 12 febbraio 2020, nella mail che accompagna le carte anonime di cui si dirà, dove ricorda trentasei anni di professione esterna in ambiti lontanissimi da queste vicende [mail del 12 febbraio 2020, allegata al verbale del 27 febbraio].

Il suo lavoro per Eni in OPL 245 comincia mentre è in **Dentons**: lo dicono **Giovanni Carella** dell'ufficio legale di Eni a verbale, la stampa specializzata il giorno dopo l'assoluzione e lo dice la memoria difensiva di **Michele Bianco**, dell'ufficio legale di Eni, imputato per il "complotto", del 6 luglio 2020, che attribuisce a **Dentons** il coordinamento dei consulenti internazionali e sconsiglia che lo stesso team si occupi anche della corruzione in Congo [verbale ex art. 351 c.p.p., p. 6; Legalcommunity, 18 marzo 2021; memoria Bianco, p. 77].

L'incarico a **Speroni** viene da **Mantovani**, che, di fatto, **Speroni** sostituirà dopo il suo licenziamento; **Mantovani** sarà poi oggetto di un'attenzione non benevola, alimentata dalle **false prove** veicolate da **Speroni, tramite Alecci**, **alla Procura di Milano**, che accusavano **Mantovani** di far parte della "banda" dei cospiratori contro Eni e di averne tratto straordinario profitto personale. Il caso del "cannibalismo professionale" è interessante in sé, ma qui non sarà oggetto di studio.

Lo studio **Dentons** resta nel processo OPL 245 quando **Speroni** passa dall'altra parte. Tra marzo e luglio 2019, con **Speroni** ormai direttore legale, **le parcelle del difensore di Casula**, **Fornari**, indirizzate a Eni, contano **sedici riunioni del collegio difensivo presso lo studio Dentons, per preparare l'esame dei consulenti e il controesame di Armanna**, e registrano, mese per mese, **i documenti forniti da Dentons e le comunicazioni con lo studio** [note pro forma dell'avv. Fornari, docc. 22 e 23 della memoria del 27 maggio 2022 nel procedimento di Brescia]. **Dentons**, in quel processo, non difende alcun imputato. Mette il tavolo.

Un dato da tenere a mente è il seguente.

La difesa penale di Eni è un complesso aggregato di avvocati di provenienza diversa, in cui il Cliente pretende **unione e coordinamento costanti** prima che siano prese decisioni strategiche per la difesa.

Nel gennaio 2019, mentre **Speroni** passa in Eni, lo studio **Dentons** fa il passo inverso: assume come socio **Matteo Vizzardi**, incaricato di guidare in Italia il gruppo di diritto penale dell'economia [F04]. **Vizzardi** viene dallo studio **LSM** [F05], di cui chi scrive era titolare, associato dal 2007, socio dal 2011, uno dei quattro soci; nel 2016 il suo nome figurava nell'intestazione **Santa Maria-Valsecchi-Vizzardi**, anche nella nota con cui lo studio depositava in Procura uno scritto di Armanna [nota di deposito del 26 maggio 2016, p.p. 54772/13]. Nel lavoro per Eni era il mio braccio destro. **Contro**

Eni Vizzardi aveva attivamente collaborato alla stesura di denunce ed esposti a favore di Cusimano, Bernabè e Cova, che figuravano con **LSM** nella lista di proscrizione contenuta nel report anonimo che **Amara** aveva fatto recapitare a Trani per dare avvio al "complotto" a gennaio 2015, e dell'archivio dello studio sul complotto conosceva tutto: c'era sin dapprincipio quando lo studio difendeva Armanna, quando i difensori di Eni consegnarono al Procuratore la mail del 9 febbraio 2017, quando dagli atti giunti da Siracusa emersero i fatti commessi ai danni di chi scrive e i primi elementi che suggerivano un legame con l'ufficio legale di Eni. Se ne va all'improvviso, a cose fatte, senza dirmi che lo studio in cui entra lavora già per Eni. L'ultima frase che mi ha detto da socio è una domanda: lo accompagnavo con l'auto dello studio davanti agli uffici di **Dentons** e, scendendo, mi chiese se davvero volessi mettermi contro Eni, costituendomi parte civile o agendo in altro modo. Risposi di sì. È un mio ricordo, e come tale lo consegno.

Che un penalista cambi studio è cosa di tutti i giorni. Quando però il penalista passa da un fronte, decisamente contro Eni, a uno studio, decisamente pro-Eni, anzi, uno studio organico a Eni, e proprio in coincidenza con l'arrivo del nuovo General Counsel, è cosa delicata. Non so se **Vizzardi** abbia portato con sé qualcosa del mio archivio, e non lo affermo; non è certo fra gli imputati: che, però, lo studio che, fra **marzo e luglio 2019**, ospita le riunioni per il controesame di Armanna metta a capo del suo penale chi, nel mio studio, aveva visto dall'interno la difesa di Armanna e la calunnia contro di me, suscita interrogativi che un tempo avrebbero suscitato accese discussioni.

Un anno dopo, il riepilogo degli incarichi di Eni presso **Dentons**, di cui si dirà, lo registra a nome di Eni Rewind, la società ambientale del gruppo, come ex socio del mio studio e ora socio di **Dentons**, scelto come difensore da un dipendente, con le spese legali a carico dell'impresa, come previsto dal contratto collettivo [allegato 43 all'annotazione].

Quella difesa era nata nello studio LSM, e con lui è passata a Dentons: da dove venisse, a Eni lo sapevano.

Venti mesi dopo l'ingresso, lo studio gli affianca **Annicchiarico**, che poi assume da solo la leadership del dipartimento penale dello studio e da quel momento **Vizzardi** scompare dai miei radar: l'arrivo di **Annicchiarico** serviva per unire le forze e rafforzare l'offerta penale, dice **Biglieri** [F06].

Nel gennaio 2021 – quando mi fu chiaro che **Dentons** lavorava per Eni – ho scritto a **Sutti**. Gli ho messo davanti questi fatti e gli ho chiesto conto della scelta, fra tanti penalisti, del mio socio storico per guidare il nuovo dipartimento penale di uno studio che già assisteva Eni in OPL 245, e gli ho chiesto di spiegare ciò che sapeva; la risposta di rito, che **Vizzardi** non toccava le pratiche di Eni, l'ho anticipata io, scrivendo che non sarebbe bastata [lettera all'avv. Federico Sutti, gennaio 2021].

La corrispondenza dello studio **LSM** non registra alcuna risposta.

Speroni è lo stesso uomo da un lato e dall'altro del tavolo: lo schema di Enron, il general counsel che affida al suo vecchio studio ciò che riguarda l'impresa [R34], qui durato cinque anni. E dai suoi dispositivi emerge un dato autonomo: la chat con Charles Carr, investigatore londinese di C&F Partners, comincia il 18 novembre 2016, quando **Speroni è ancora socio di Dentons** [annotazione, p. 105, nota 169]. L'investigatore, in questa storia, arriva prima del general counsel.

Il 5 gennaio 2020, secondo il racconto che **Speroni** farà a verbale e di cui si dirà, arrivano le prime carte anonime sotto lo zerbino di casa sua. Il 6 **Sutti** gli scrive per chiedere quando sentirsi e fare il punto; il 7 si accordano per una telefonata e **Speroni**, nell'attesa, dice che chiamerà **Sara, con ogni probabilità Biglieri**; il 9, dalla sua casella, parte l'elenco di tutti gli incarichi di Eni a **Dentons**, aperti e chiusi, in Italia e all'estero [annotazione, pp. 94–95; allegati 22, 23 e 43].

La Finanza, che, in prossimità di quella data, non trova nulla relativo alle carte anonime, segnala quei messaggi tra le evidenze di potenziale interesse. Che cosa si siano detti non risulta. La spiegazione ordinaria, un punto d'inizio dell'anno fra lo studio e il cliente su tutto ciò che fanno insieme, è anche la più eloquente: a farlo sono il managing partner e il direttore legale, in persona.

Sul computer di **Speroni** la Guardia di Finanza trova quel riepilogo; fra gli incarichi ci sono quattro pratiche del 2019, tutte con **Speroni** come referente: ENIGATE, diffamazione contro l'autore e l'editore del libro omonimo; AMARA, del 2 luglio, incarico MIG/1835/2019, l'azione risarcitoria per il complotto; REPORT e IL FATTO, contro la RAI e contro la società editrice del Fatto Quotidiano [annotazione, pp. 100–102].

In dieci mesi il nuovo direttore legale apre quattro fronti contro chi accusa Eni e li apre tutti nello studio da cui viene. La squadra è la stessa: **Biglieri**, responsabile del contenzioso, **Luca De Benedetto**, **Danieli**, **Cristina Cordaro**, **Claudio Giammarino**; **nella pratica AMARA entra Annicchiarico**.

Il 18 luglio 2019 Eni, in persona del procuratore **Speroni** e con **Biglieri** e **De Benedetto**, cita **Amara** al Tribunale di Terni **per trenta milioni di euro**, con un solo documento prodotto, un articolo di giornale [atto di citazione del 18 luglio 2019].

Il problema dell'indipendenza viene sollevato dall'interno di Eni: il 7 ottobre 2019, **Bianco**, legale interno di Eni, oggi imputato, chiamato a indicare i consulenti per il procedimento sul Congo, sconsiglia a **Speroni** di affidarsi ancora a **Dentons**, perché il professionista che aveva coordinato i consulenti in OPL 245 dirige ora l'ufficio legale del cliente [memoria Bianco, pp. 77–78].

Bianco pone la domanda: quale distacco conserva lo studio quando a incaricarlo è il professionista che fino a poco prima ne faceva parte? Negli atti che ho letto è l'unico «no» di tutta la storia. Il seguito è la risposta.

3. Il meccanismo: le carte del 2020 e l'inganno alla Procura

Nel 2019, Eni acquista indagini private sui suoi accusatori e lo fa in grande stile. Il 2 luglio apre in **Dentons** la pratica AMARA; il 3 **Speroni**, l'avvocata **Alecci**, penalista di Eni, e Charles Carr si incontrano per due ore nello studio della penalista; il 22 **Alecci** affida a C&F Partners le indagini difensive sul gruppo Napag di Francesco Mazzagatti e sui rapporti con **Amara**. L'incarico **lo firma la penalista**; l'investigatore era nella rubrica del cliente dal 2016, e la Guardia di Finanza legge in un messaggio di **Melegari** del 19 luglio la mano del direttore legale nella scelta [annotazione, pp. 104–105]. Il 30 luglio C&F fattura allo studio **Alecci** il primo acconto, 485.000 euro; il 4 dicembre, il secondo, 490.660,17 euro: in tutto 975.660,17 euro, che lo studio **Alecci** gira per intero a Eni [pp. 106–110]. Il 3 ottobre un incontro è rinviato perché l'investigatore, scrive **Speroni**, non ha ancora le informazioni necessarie; seguono tre riunioni con lui: il 29 ottobre, il 22 novembre e il 2 dicembre. È l'operazione Grey: un milione di euro per informazioni che a ottobre ancora non c'erano.

Carr non arriva da solo né dal nulla. Dal 2003 al 2009 è stato il legale rappresentante di Kroll Associates S.r.l.; poi, secondo il profilo riportato dalla Guardia di Finanza, ha guidato K2 per l'Europa fino al 2017, quando è passato a C&F [annotazione, pp. 32 e 77]. Con lui lavora **Matteo Bigazzi**, che la Finanza, sulla scorta della stampa, indica come già dirigente di **K2 Intelligence**: il 30 luglio 2019 è in riunione nello studio della penalista, sul computer di **Speroni** c'è un suo documento sul giro d'affari di Napag e di Viaro, e **Speroni** stesso, a verbale, lo colloca all'incontro con Carr [pp. 32 e 105; verbale del 27 febbraio 2020]. Il 13 settembre lo studio **Alecci** firma un accordo di consulenza tecnica con Eureka 2018 S.r.l., rappresentata da Massimo Mucchetti, che fattura 122.000 euro [p. 106]. Nessuno di loro risulta indagato. Chi li abbia voluti lo scrive **Speroni** ad **Alecci** nel 2022: quei fornitori li aveva chiesti Eni, nella sua persona [pp. 106–107].

Ora, i fatti in ordine cronologico, perché il meccanismo sta nelle date. Sono tre versioni della stessa notizia, date dallo stesso uomo in cinque settimane; in mezzo c'è un'udienza.

Porta la data del 27 dicembre 2019 un foglio: i conti esteri di **Massimo Mantovani** «identificati». Tre conti: uno alle Cayman, uno in Irlanda e uno negli Emirati, intestato a una società di Dubai, TaHa Limited, con il nome del suo rappresentante: **il conto che diventerà il fuoco della storia. L'unico reale falsamente attribuito ad Armanna, in realtà di Armanna nel cui telefono sarà ritrovato un anno dopo. La data cade tre settimane dopo la seconda fattura dell'investigatore.**

La prima versione: le indagini di Eni. Il 23 gennaio 2020, durante la perquisizione negli uffici di Eni, **Speroni** racconta a voce al tenente colonnello Seragusa, presenti la procuratrice aggiunta Pedio e l'avvocata **Alecci**, un circuito di denaro: dal bilancio inglese di Napag si arriva a una società del gruppo a Dubai, da lì a una società iraniana, da lì a un conto alle Cayman, da cui partono **due bonifici a Mantovani**, trentasette milioni di dollari in tutto, e un altro **al referente nigeriano che avrebbe pagato il testimone atteso in aula il 29 gennaio – sei giorni dopo – nel processo OPL 245**. Bayo Ojo è noto alle indagini OPL 245 per aver versato al "pentito" Armanna 1,2 milioni di dollari, provenienti dalla maxitangente Eni, e per questo può essere perseguito, ma il suo nome non è ancora stato indicato.

La fonte di queste informazioni, dice **Speroni**, è costituita dalle attività investigative di Eni relative alla vicenda White Moon, **cioè dalle indagini private sul gruppo Napag** [nota per atti del 24 gennaio 2020]. Le parole di **Speroni** rinvierebbero, almeno indirettamente, a Charles Carr. Di carte anonime, quel giorno, **Speroni** non spende una parola; il tono, gli contesterà il Procuratore, è quasi di certezza. A invitarlo a riferire subito, dirà lui stesso, era stato **Diodà**.

Fra la prima e la seconda versione sull'origine delle *notitiae criminis*, le dichiarazioni di **Speroni** del 23 gennaio riportano due date. Il 28 gennaio è la data stampata su sei contabili bancarie che raccontano esattamente quel circuito: trentacinque milioni da Napag Middle East a Tina Javaheri, dodici milioni e venticinque mila da Javaheri a **Mantovani**, cinquecentomila da **Mantovani** a Bayo Ojo.

Il 29 gennaio **il testimone di Armanna depone nel processo OPL 245** contro chi l'aveva citato, Armanna, e di contro favorevole a Eni.

La seconda versione: l'anonimo. Il 5 febbraio è il timbro postale di una busta anonima. L'11 febbraio **Speroni** dice di trovarla a casa. Il 12 la fotografa per **Alecci**, senza il retro del foglio dei conti, e scrive che **la notizia di gennaio non ha nulla a che vedere né con le verifiche interne di Eni né con le indagini dei consulenti della penalista, cioè Carr.** Nella stessa mail c'è già, per iscritto, il se-

guito del racconto: il 5 gennaio, al rientro da un viaggio, altri estratti conto trovati sotto lo zerbino di casa, di cui non ha tenuto copia, gettandoli nel gabinetto, e di cui ha riferito a voce gli estremi alla penalista il giorno della perquisizione. E c'è la posta in gioco, detta da lui: **se quelle carte fossero vere, cadrebbero le teorie della cosiddetta cricca, che chiama calunniose, e sarebbe confermata la lettura di Eni, complotto e depistaggio commessi contro Eni.**

Il 20 febbraio **Alecci** deposita il plico in Procura come difensore di Eni: **il foglio dei conti, le sei contabili, il passaporto di Javaheri, la busta**. La nota che lo accompagna tace dello zerbino e di Armanna, e dice che la difesa non può valutare se le carte siano vere: le consegna perché sia la Procura a verificarle. È la formula del 6 marzo 2017: la difesa Eni consegna ma non garantisce.

Tra le carte, **il foglio a due lati**: TaHa sull'uno e, sull'altro**, una chat falsa, intestata «vincenzo al», in cui due anonimi si accordano sulla logistica del pagamento di uno o più testi per Vincenzo (Armanna)**. Il nome di Armanna entra nella vicenda per la prima volta.

La terza versione: lo zerbino, a verbale. Il 27 febbraio e il 2 marzo **Speroni** è sentito dal Procuratore Francesco Greco in persona. Il 5 gennaio, racconta, rientrando da un viaggio, raccoglie il giornale dallo zerbino, vede sporgere un foglio e trova gli estratti di un trust delle Cayman con i conti di Javaheri e di **Mantovani**; ne ricopia il contenuto, straccia le carte e le getta nello scarico, per timore di un'accusa di ricettazione. Un mese dopo, la busta. L'anonimo, dunque, c'era fin dal principio: **il 23 gennaio lo aveva taciuto e aveva ricollegato quelle notizie alle indagini di Eni, e la confusione, concede, si capisce**.

Il Procuratore vede, e mette a verbale. Un avvocato importante, osserva, difficilmente guarda sotto lo zerbino di casa; **le carte anonime raccontano gli stessi fatti presentati il 23 gennaio come accertamenti di Eni**; e c'è il punto che nemmeno lo zerbino copre: il 23 gennaio **Speroni** aveva parlato anche del denaro al testimone atteso in aula, e quella circostanza, gli fa notare l'Ufficio, emerge dal retro di un foglio che dice di avere ricevuto **solo** il 12 febbraio. **Speroni** risponde di averla dedotta dal bonifico a Bayo Ojo. L'appunto su cui aveva ricopiato gli estratti, che il 27 febbraio non sa più dove sia, ricompare il 2 marzo, a matita, ritrovato in ufficio il sabato. Il 27 febbraio la banca di Bayo Ojo è a Singapore; il 2 marzo, ricontrollando, è la banca con l'indirizzo stampato sulla contabile arrivata a febbraio; sull'appunto a matita la banca non c'è. **Speroni** si scusa per i toni di gennaio e riconosce di essere poco credibile; ma le cose, dice, sono andate così. Nei due verbali nessuno gli chiede **chi potesse essere l'anonimo** [mail del 12 febbraio 2020; nota di deposito del 20 febbraio 2020; verbali del 27 febbraio e del 2 marzo 2020; annotazione, pp. 3–9 e 26–29]. Il Procuratore, però, iscrive nel registro delle notizie di reato anche il delitto di accesso abusivo a sistema informatico, per il caso in cui fosse accertata la falsità delle carte e l'origine possa essere l'estrazione illecita da un telefono o un computer altrui.

Si mettano in fila. Il 23 gennaio, **Speroni** descrive alla Procura, come frutto delle indagini di Eni, un circuito di pagamenti i cui documenti riportano la data del 28 gennaio e arrivano per posta il 5 febbraio da un mittente ignoto. La notizia sta in bocca al direttore legale prima che le carte esistano e prima che l'anonimo le spedisca. Il 23 gennaio la fonte è Eni; il 12 febbraio la fonte è nessuno; il 27 febbraio, a verbale, la fonte è uno zerbino, che serve a portare l'anonimo a prima del 23 gennaio. Non basta: le carte dello zerbino sono distrutte, quelle della busta sono posteriori, e il testimone comprato sta solo sul retro di febbraio. Fra la prima e la seconda versione c'è la deposizione del testimone, e c'è il testimone stesso: il circuito serviva a dire che era stato comprato, sei giorni prima

che parlasse. Che il racconto cambi lo scrivono anche i magistrati: nel 2022 il pubblico ministero, di una versione nuova, in più punti inverosimile e contraddittoria; nel 2024 il giudice, di una versione originaria poi modificata e più volte aggiustata [richiesta del 19 luglio 2022; decreto del 23 gennaio 2024]. Delle tre versioni, una è vera. La prima.

Ora il contenuto. **Le sei contabili sono false**: la FIU delle Cayman non conosce né i conti né i loro titolari, quella degli Emirati nega il bonifico del 12 febbraio 2019, la consulenza della Banca d'Italia chiesta dalla Procura conclude che non sono veritiere; nel 2022 il pubblico ministero scrive che la falsità è accertata, nel 2024 il giudice che le contabili sono false perché riferite a conti che non esistono [annotazione, pp. 3–9; richiesta del 19 luglio 2022; decreto del 23 gennaio 2024]. Il passaporto di Javaheri è vero.

Ma il conto degli Emirati è vero: **TaHa Limited esiste; lo conferma la FIU degli Emirati il 3 maggio 2020. Non è di Mantovani.**

Il blocco di dati che lo descrive sul foglio è in inglese all'interno di un foglio italiano: il nome della società, con la stessa grafia, l'indirizzo, il numero di registrazione, il rappresentante e, dopo le parole che introducono il rappresentante, un punto e virgola fuori posto.

È lo stesso blocco, **con lo stesso punto e virgola**, lo stesso codice della banca e lo stesso IBAN, di un pdf senza titolo che Armanna aveva mandato il 20 agosto 2019 a Francesco Renda, mentre trattava con lui un bonifico da far arrivare sul conto di TaHa che non risultava riconducibile al pagamento di un teste da portare per il processo OPL 245.

Il primo blocco esiste processualmente dal 20 febbraio 2020, il secondo da marzo 2021 dopo che il 5 novembre 2020 il cellulare di Armanna era stato acquisito dalla Procura.

La Guardia di Finanza **affianca i due testi nel 2025**; il punto e virgola si legge bene nella riproduzione più grande, quella della nota del 10 marzo 2021 [annotazione, pp. 126–128; nota GdF del 10 marzo 2021, p. 4]. **Un refuso non si copia per caso**: chi ha composto il foglio aveva davanti il documento di Armanna. Ha cambiato la cornice, il nome della banca, le etichette; il refuso lo ha lasciato. E sul retro dello stesso foglio c'è la schermata di una chat, datata 24 settembre 2019, intestata a «vincenzo al», con due interlocutori senza nome: Vincenzo ha bisogno di una persona da mandare a Milano per novembre, le spese sono settantacinquemila dollari, li paga il conto alle Cayman di Javaheri.

Il testimone da comprare è Armanna, che lo compra. La chat non ha mai ricevuto un riscontro investigativo dalla Procura [annotazione, p. 9]. È palesemente falsa, e non riscontrarla pare il modo di non doverla dire falsa, o, se si vuole, una dimenticanza della Procura. Lo dicono le carte stesse: il denaro, vi si legge, proviene dal conto di Javaheri alle Cayman, e quel conto le Cayman non l'hanno mai avuto.

Un bel bricolage, e va detto con le parole più semplici.

Un foglio di carta, nel plico depositato in Procura, fronte e retro. Sul fronte, fra due conti attribuiti a **Mantovani**, uno dei quali le Cayman dichiarano inesistente, c'è un conto vero, **copiato dalla posta di Armanna** e attribuito anch'esso a **Mantovani**.

Sul retro, una chat inventata in cui Vincenzo Armanna compra il testimone dell'accusa con i soldi di Javaheri. Il vero serve a far credere il falso: la Procura chiede alle banche, e la FIU degli Emirati risponde che il conto esiste. Il falso serve a indirizzare: **Mantovani** corrotto, Armanna corruttore di testimoni, i testimoni dell'accusa comprati, che era la doppia tesi di Eni in quei mesi, in OPL 245 e nel complotto. E il dato vero indica da dove viene il foglio. Nel febbraio 2020 il pdf del 20 agosto 2019 lo avevano Armanna, Renda e chi leggeva la posta di Armanna; la Procura no, perché il telefono di Armanna lo acquisisce il 5 novembre 2020, più di otto mesi dopo. Il foglio è stato composto da chi leggeva la posta di Armanna, o da chi ne aveva avuto il contenuto. Il 23 gennaio **Speroni** aveva detto da dove veniva la notizia: dalle indagini private di Eni. Non ha detto una cosa falsa. L'ha ritirata.

Il seguito conferma l'uso. Un altro plico arriva in Eni il 26 marzo 2020, raggiunge **Speroni** il 6 luglio ed è consegnato chiuso ad **Alecci**, che lo mette in cassaforte; una terza busta gli arriva a casa a metà novembre, con estratti aggiornati nei quali il falso si è arricchito di operazioni per decine di milioni. Con la penalista, dirà lui stesso, si decide di non farne nulla, né in Eni né con la Procura. Tutto entra in Procura il 6 marzo 2021, quando **Speroni** chiede di essere sentito. Il racconto di quel giorno è scritto prima: quattro stesure di un appunto, fra il 1° e il 4 marzo, mandate a **Diodà** e ad **Alecci** perché le vedessero.

Nella prima, **Speroni** nomina Carr **e scrive che i contenuti delle carte dello zerbino combaciavano con le informazioni già disponibili, lega il loro arrivo all'udienza del 29 gennaio e ricorda di aver indicato alla procuratrice aggiunta, come certo, che il testimone era falso e pagato.**

Dalla seconda stesura tutto questo non c'è più. A verbale aggiunge che a gennaio aveva distrutto gli estratti anche per il timore che fossero falsi: lo temeva, e diciotto giorni dopo ne riferiva il contenuto alla Procura con un tono quasi di certezza [verbale del 6 marzo 2021; annotazione, pp. 38–48, 96–97 e 120–123].

Il 10 marzo 2021 la Guardia di Finanza, esaminando il telefono di Armanna, vi trova il conto TaHa, lo segnala come conto che sembra riconducibile a lui e propone una rogatoria; che lo stesso conto stesse da un anno nel foglio depositato dalla difesa di Eni, e che gli Emirati avessero già risposto, la nota non lo dice [nota GdF del 10 marzo 2021]. L'indagine orientata dal falso ha trovato nel telefono del bersaglio il dato vero che il falso già conteneva. E fra l'11 e il 13 gennaio 2022, più di un anno dopo la smentita delle banche, il computer di **Speroni** registra diciannove versioni di una lista di ulteriori nominativi; l'istanza del 13 gennaio, firmata da **Alecci** anche per **Diodà**, chiede alla Procura di ripetere con quelle parole chiave, fra cui Javaheri, Renda, Virasana e Trident, la ricerca che la polizia giudiziaria aveva già fatto sui supporti informatici sequestrati [annotazione, p. 119; istanza del 13 gennaio 2022]. Le carte erano false; i nomi che contenevano tornavano utili, e a riproporli alla Procura sono i difensori.

Chi ha stampato le contabili non è stato accertato: la Guardia di Finanza, nel 2025, dichiara di non aver trovato prove di un coinvolgimento diretto di **Speroni** nel confezionamento e formula tre ipotesi sull'autore: **Amara**, **Armanna** (che si sarebbe autocalunniato per falsa testimonianza), **lo stesso Speroni**; i pubblici ministeri, nel 2026, scrivono che l'ipotesi di una fabbricazione da parte di **Speroni**, da solo o attraverso collaboratori interni o esterni a Eni, non ha trovato conferma, e chiedono l'archiviazione [annotazione, pp. 129–132; richiesta del 18–19 marzo 2026]. Ma il percorso è tracciato: dalla posta di Armanna al foglio; dal foglio alla bocca del direttore legale, con l'autorità delle

indagini di Eni; dalla bocca alla busta anonima; dalla busta al penalista; dal penalista alla Procura; e due anni dopo, con un'istanza dei difensori, di nuovo alla Procura, perché cerchi quei nomi fra i dati sequestrati. Cinque passaggi di **Speroni** vanno tutti nella stessa direzione: anticipa il contenuto con una fonte aziendale, tace l'anonimo, separa poi la notizia dalle indagini di Eni, racconta in tre modi la provenienza, conserva e produce ancora. Conserva: le carte che diceva distrutte, dichiarano Calamucci e Gallo, non le aveva distrutte. Ne porta copia a Equalize, verso la fine del 2021 secondo Calamucci, perché le riscontri; e del testimone nigeriano dice ancora all'agenzia che era falso e pagato da Armanna, cosa che l'agenzia, aggiunge Calamucci, non riuscì a dimostrare [Calamucci, pp. 3, 5 e 8; Gallo II, pp. 10–11; annotazione, p. 65]. Dal 1° dicembre 2021 corre un contratto diretto fra Eni e l'agenzia, gestito da **Speroni**, per analisi documentale e attività investigativa: 230.000 euro, pagati con una sola fattura nell'aprile 2022; Gallo dice che l'incarico diretto di Eni riguardò proprio le carte anonime [riepilogo del 9 ottobre 2024, allegato 107 all'annotazione; Gallo I, pp. 256–257]. Calamucci, che nega di averle fabbricate, dice di avere dubitato che fossero davvero anonime: gli parvero venire da **Speroni** o da persone a lui vicine [Calamucci, pp. 9 e 20]. E riferisce una confidenza, che riporto come tale perché nessun atto la riscontra: **Speroni** gli avrebbe detto di avere chiesto all'investigatore inglese di entrare nei telefoni di Mazzagatti. Che sia accaduto non risulta [Calamucci, pp. 44–45]. Cinque errori che vanno tutti nella stessa direzione hanno un altro nome.

E **Dentons**? Nelle pagine su Grey l'annotazione non la nomina, ma in quei mesi lo studio è accanto al tavolo. Nel giugno 2019, un mese prima dell'incarico a Carr, la fattura dello studio **Alessandri**, difensore di Eni nel procedimento sul complotto, registra corrispondenza e incontri sul depistaggio con **Alecci**, **Melegari**, **l'avvocato Danieli e Bianco**, e, il 26 giugno, una segnalazione su **Mantovani**, non meglio precisata, trasmessa da **Speroni** [annotazione, pp. 117–118].

Il 2 luglio si apre in **Dentons** la pratica AMARA, il 3 **Speroni** incontra Carr, il 22 parte l'incarico a C&F: sullo stesso bersaglio, nelle stesse settimane, il fronte civile e quello investigativo; e in quelle stesse settimane, nello studio **Dentons**, **il collegio di OPL 245 prepara il controesame di Armanna**. Nel giugno 2020 **Melegari, collaboratore di Alecci,** modifica il rapporto di Carr su Viaro e manda le modifiche a **Speroni**, **Diodà** e **Alecci**; **Diodà** le approva; la bozza così corretta va fatta firmare al consulente e depositata, e l'8 luglio è in Procura, lo stesso giorno in cui la penalista scrive di avere chiuso in cassaforte il secondo plico anonimo. Nel 2021 **Dentons** rivedrà il report Equalize su Armanna con la supervisione degli stessi tre [pp. 97, 103 e 111–112]. L'investigatore firma; a correggere sono altri.

4. Lo stesso meccanismo con un altro fornitore: Dentons ed Equalize (2021–2024)

Il 2020 ha un copione: un'informazione, presa dal bersaglio con mezzi che non si possono dichiarare, rivestita di una forma che la rende presentabile, depositata dal penalista presso la Procura che indaga, contro gli accusatori del cliente.

Il 2021 ripete il copione con un fornitore nuovo e con lo studio **Dentons** in mezzo. Seguo i passaggi uno per uno, come fece Rakoff con gli investigatori di Uber [R27], e a ciascuno chiedo tre cose: **che cosa dichiarano Gallo e Calamucci, che i report li hanno fatti; che cosa, nelle carte, li riscontra; e**

che cosa insegna l'esperienza di come vanno di regola le cose, con accanto la migliore spiegazione innocente.

L'accusa, nel capo sulla calunnia del procedimento Equalize, riduce lo studio a un mero tramite formale. È anche ciò che allo studio converrebbe dire: abbiamo messo il tavolo, come in OPL 245. Resta da vedere se, questa volta, al tavolo si sia seduto.

L'ingaggio. Gallo, interrogato l'11 dicembre 2024, racconta che un conoscente comune lo presentò a **Speroni**; il direttore legale gli chiese se sapesse ricostruire il patrimonio di **Amara** e di Armanna, ai quali Eni voleva chiedere i danni, e, avuta la risposta, gli disse che gli avrebbe fatto dare l'incarico da **Dentons**.

Calamucci, il 16 gennaio 2025, descrive la stessa catena: da **Speroni** a **Dentons**, da **Dentons** a Gallo, da Gallo agli operatori; nello studio il referente è **Biglieri** [Gallo I, pp. 245–246 e 266; Calamucci, p. 20; annotazione, pp. 66 e 80–81].

Il riscontro sta nelle ore dello studio. Il preavviso di fattura per il settembre 2021 registra il 1° settembre tre voci: **Biglieri**, la riunione con Gallo e **Speroni** sulla ricerca patrimoniale e sulla causa; **De Benedetto**, una riunione con il consulente per le verifiche patrimoniali; **Danieli**, la riunione in studio con il cliente e con Gallo [preavviso del 19 ottobre 2021, allegato 103 all'annotazione]. La conoscenza è recente: il contatto di Gallo entra nel telefono di **Speroni** il 12 ottobre [annotazione, p. 123]. Un investigatore, però, Eni lo aveva già, e in quei giorni lavorava: **dal luglio 2021 Carr è di nuovo sotto incarico**, attraverso un terzo studio, per la causa romana contro Napag, e il 3 settembre, due giorni dopo la riunione con Gallo, **Speroni** gli autorizza un aumento dei costi che diventa una fattura da 75.000 euro [annotazione, pp. 113–117]. Chi ha già un investigatore e ne ingaggia un secondo sullo stesso bersaglio cerca ciò che il primo non gli dà; e uno studio internazionale non compra da un'agenzia con meno di due anni di licenza la ricerca che i suoi praticanti fanno in un pomeriggio [Gallo II, p. 62].

Fra l'investigatore di Londra e l'agenzia di Milano la differenza è una: **chi dirige la seconda viene dalla polizia italiana**. I pubblici ministeri lo dicono a Gallo senza giri di parole: a quell'agenzia ci si rivolge perché garantisce il risultato. Gallo conviene [Gallo I, pp. 260–265]. Si dirà che il fornitore lo scelse il cliente, e che lo studio lo trovò seduto. Può darsi. Ma allora lo studio ha ingaggiato a proprio nome, per più di centoventimila euro, un fornitore scelto da altri, e il 1° settembre, della ricerca, ha parlato con lui.

Lo schermo. Perché non direttamente? I pubblici ministeri lo domandano a Gallo: passando dallo studio, Eni aggiunge al costo dell'indagine quello dello studio. Arduturo, della Direzione nazionale antimafia, lo dice a verbale: **un'interposizione retribuita fra Eni e l'agenzia.** Gallo, quel giorno, comincia col dargli ragione: completa la frase del magistrato dicendo che si tratta di un reato, giudica la lettura corretta, dice di condividerla e di averci riflettuto; solo dopo obietta che Eni si appoggia ai suoi studi e li alterna, e che altri incarichi glieli ha dati da sé [Gallo I, pp. 255, 259 e 266–268]. Come funzionasse lo mostra la contabilità. Nel preavviso dello studio i 92.000 euro dell'agenzia stanno fra le spese documentate, dentro la base su cui lo studio calcola cassa, imposta e ritenuta, come un costo proprio; anticipata in nome del cliente è soltanto una marca da bollo [allegato 103]. **Nei conti di Eni resta la parcella di uno studio legale**. Il riepilogo che l'ufficio legale di Eni compila il 9 ottobre 2024, sedici giorni prima delle misure cautelari, ha per gli incarichi dati dagli studi una

colonna intitolata al ribaltamento del costo dell'agenzia, e accanto a ciascuno la stessa annotazione: il contratto fra lo studio e l'agenzia non è caricato nell'archivio legale [riepilogo del 9 ottobre 2024, allegato 107]. I contratti diretti esistono: uno dal dicembre 2021, per 230.000 euro, un altro nel luglio 2024. Passare dallo studio era dunque una scelta, e lo resta quando il rapporto diretto è ormai aperto: sulla stessa pratica l'agenzia fattura a **Dentons** ancora nell'agosto 2023 e nel febbraio 2024. Nessuno paga un intermediario per niente. O lo studio aggiunge lavoro, e allora sa su che cosa lavora; o aggiunge soltanto il nome, e allora il nome è il servizio. La parcella dice che aggiunge lavoro, e che non aggiunge margine: i 92.000 euro passano al costo. Lo studio non guadagna sull'agenzia. Guadagna le ore passate con lei.

L'oggetto. Che cosa l'agenzia vendesse sta scritto nella proposta contrattuale, che chiama Cliente lo studio: individuare conti correnti bancari e postali in tutta Italia, carte attive e cessate, conti in tutto il mondo; stimare la giacenza media di ogni conto attivo; accertare i redditi da lavoro e da pensione. Parla di dati sensibili, vanta capacità acquisite in molti anni di attività investigativa nelle istituzioni, prevede un quindici per cento per l'accesso alle banche dati e per le altre spese, e promette il rispetto della legge, affinché i dati possano essere usati in giudizio. Le condizioni generali lasciano al **Cliente il compito di stabilire su quale base giuridica tali dati siano trattati e gli impongono di tenere indenne l'agenzia qualora qualcuno la accusi di averli trattati in violazione della legge** [proposta contrattuale, allegato 46]. Nessuna fonte aperta dà la giacenza di un conto altrui. Gallo, il 22 gennaio 2025: **Speroni** voleva tutto ciò che si poteva sapere, anche in via riservata; inchieste in corso comprese; per la ricostruzione patrimoniale si intendevano anche le dichiarazioni dei redditi; con **Biglieri** e con **Danieli** si parlava apertamente della banca dati della polizia e di quella del fisco, e quegli approfondimenti li chiedevano loro. Calamucci: la richiesta era di sapere se il bersaglio avesse precedenti, il che significava consultare la banca dati della polizia [Gallo II, pp. 7 e 9; Calamucci, pp. 17 e 24]. Il prezzo riscontra l'oggetto. Un soggetto costa 27.000 euro più il quindici per cento; **Amara** con i collegati, 80.000 più il quindici per cento. Quanto costi la parte lecita lo dicono le stesse carte: la visura catastale riprodotta nel report porta stampato il suo prezzo, novanta centesimi; la visura con bilancio che lo studio compra da sé il 9 settembre è in parcella per 14 euro e 71 [report 095, p. 68; allegato 103]. Per i pubblici ministeri una ricostruzione su fonti aperte vale qualche migliaio di euro, e Gallo non lo contesta [Gallo I, pp. 258–259]. Quando il prezzo è venti volte quello della cosa lecita, **si compra un'altra cosa**. E chi è del mestiere riconosce il dato che il mestiere gli nega: dove siano i conti del debitore, e quanto vi sia sopra, è ciò che ogni creditore vuole sapere e che nessun creditore sa senza il giudice. Per saperlo, la legge ha una procedura propria, che richiede un titolo, un'autorizzazione e un ufficiale giudiziario; vale anche per il sequestro, ma dopo che il giudice lo ha concesso [art. 492-bis c.p.c.; art. 155-sexies disp. att. c.p.c.]. Che lo studio conoscesse la strada del giudice lo dice la sua parcella: il 2 settembre la marca per un'istanza di copia degli atti a una Procura, il 29 e il 30 lo studio delle azioni conservative. Si dirà che il rintraccio dei conti, in Italia, si vende alla luce del sole, e che molti studi lo comprano per recuperare crediti. È vero, ed è ciò che dice Calamucci: tutti gli studi sapevano, e nessuno domandò mai se fosse lecito [Calamucci, pp. 23–24 e 42]. Una pratica diffusa è una pratica nota.

Le date. Mentre l'agenzia lavora, lo studio c'è; lo dicono le sue ore, che nessuno dei due dichiaranti ha scritto. Il 10 settembre **Biglieri** segna consultazioni con **Speroni**, con Gallo e con la sua squadra, a proposito dell'incarico, e **Danieli** una riunione con il cliente sul rapporto di audit interno su Napag; il 13 **Biglieri** prepara e tiene una riunione sulla ricerca su **Amara**; il 20 **Danieli** è in riunione

con lei e con Gallo; il 28 **Biglieri** segna consultazioni sull'investigazione [allegato 103]. La squadra: è il particolare che dà ragione a Calamucci, quando dice che con gli avvocati parlavano Gallo e lui [Calamucci, p. 24]. Il 13 e il 27 settembre sono, per l'accusa, i giorni in cui **un maresciallo della Guardia di Finanza, in servizio a Lecce, interroga su Mazzagatti la banca dati della polizia** (capo 51). Il 29 e il 30 lo studio lavora sulla simulazione di una separazione, sulla revocatoria dei beni trasferiti dopo e sulle azioni conservative; il 30, fra le 17:22 e le 17:27, qualcuno estrae una dopo l'altra le visure catastali di **Amara**, di Armanna e di Mazzagatti; il report elencherà gli atti di disposizione fra **Amara** e i familiari, fino a uno registrato in quello stesso ottobre [allegato 103; report 095, pp. 41, 52, 59 e 68; report 094, p. 9]. Il 4 ottobre, dalle nove all'una, una riunione al sesto piano: l'invito parte da **Dentons** il 28 settembre per **Speroni**, **Biglieri**, **Danieli** e Gallo, con la reception milanese dello studio fra i destinatari; la Guardia di Finanza la colloca negli uffici di Eni, e a me pare più probabile lo studio [allegato 102; annotazione, p. 123]. Quello stesso giorno l'agenzia emette verso lo studio la nota proforma da 92.000 euro, che richiama un contratto sottoscritto il 9 settembre e scade il giorno stesso; le sue condizioni prevedono il pagamento alla consegna. Le proposte scritte nascono dopo: i due file sono creati il 5 ottobre alle 17:02 e alle 17:05, senza data né firme, e alle 17:51 sono nella posta di **Speroni** [allegati 103 e 46; metadati degli allegati 46 e 49]. Lavoro, fattura, carta: in quest'ordine. Il 19 ottobre, lo studio addebita a Eni 92.000 euro. I report portano la data del 25: i file nascono quel pomeriggio, alle 16:32 e alle 17:32, e arrivano a **Speroni** il 26, alle 12:17 e alle 14:48, con nomi da fascicolo, documento 11.1 e documento 25.1; quel giorno è depositato il ricorso per sequestro contro Armanna [metadati degli allegati 45 e 48; annotazione, p. 103]. Chi si riunisce con il fornitore sull'oggetto della ricerca, mentre la ricerca è in corso, sa che cosa sta facendo il fornitore. Perché valga il contrario, in quattro occasioni, in tre settimane, nessuno deve aver detto da dove sarebbero venuti i dati. Quanto al contratto del 9 settembre, le strade sono due e nessuna è buona: se esiste, lo studio ha firmato l'elenco dei conti prima che il lavoro cominciasse; se non esiste, la proforma e i report citano una carta che non c'è, e le proposte del 5 ottobre sono state stampate per coprire un lavoro già svolto e già fatturato. Nell'archivio legale di Eni, comunque, il contratto non c'è.

La forma. Il 25 ottobre Gallo firma i report 094, su Armanna, e 095, su **Amara** e Mazzagatti. Il report 095 dichiara il metodo: analisi di informazioni liberamente e legalmente accessibili. Poi dà, per **Amara**, per i suoi familiari e per Mazzagatti, i redditi imponibili anno per anno, gli atti registrati con i codici fiscali delle controparti, le banche, le filiali e le giacenze dei conti, e i conti all'estero con le relative somme; come fonti, le indagini esperite e le fonti interpellate. Le fonti le distingue perfino da sé: nel report su Armanna, accanto a un dato, c'è scritto Osint; accanto agli altri, un'etichetta diversa, DEEP, che non è mai spiegata [report 094, p. 13]. Per pagine riprende e lo dichiara il rapporto dell'Internal Audit di Eni del 2019 su Napag; su Mazzagatti scrive che non ha legami familiari diretti con la cosca che porta il suo cognome e lo dice lo stesso, collegato ad ambienti della criminalità organizzata calabrese, sulla base di informazioni raccolte sul posto [report 095 del 25 ottobre 2021]. Davanti alla versione del report trovata nel suo computer, Calamucci dirà che l'analisi dell'audit lì dichiarata non fu mai fatta: quella dicitura fu chiesta da **Speroni**, e l'agenzia riportò ciò che lui le aveva dato, senza poterlo riscontrare; che i redditi venivano dalle banche dati, e a farli scrivere al condizionale, sotto la formula delle indagini esperite, furono gli avvocati, **Dentons** e non solo; e al pubblico ministero, che ne conclude che il servizio fosse una firma sotto un testo altrui, dà ragione, con qualche riserva: di suo, precisa, l'agenzia vi mise le interrogazioni alle banche dati e

le ricostruzioni societarie e patrimoniali [Calamucci, pp. 38–40 e 42]. Giacenze bancarie di privati sotto l'etichetta delle fonti aperte, e il rapporto interno del cliente restituito al cliente con la firma di un terzo: la forma copre la fonte, come nel 2020 la busta anonima copriva le indagini di Eni. Il capo 53 sostiene che il report qualifichi falsamente Mazzagatti come appartenente alla 'ndrangheta o come beneficiario di fondi di provenienza delittuosa; il documento non usa alla lettera la prima formula e si avvicina alla seconda.

La revisione. **Chi scriveva davvero i report?** Calamucci, il 16 gennaio 2025, attribuisce la revisione finale a **Speroni** e agli avvocati di **Dentons**: per sei decimi, dice, il contenuto lo dettava **Speroni**; poi, uno scambio di mail in cui l'avvocato annota come sistemare la relazione, ritocchi di forma e di contenuto non sostanziali. Così all'inizio dell'interrogatorio. Poi, alle domande e con il report davanti, diceva in cosa consisteva la revisione. Il profilo soggettivo, cioè l'opinione del firmatario, lo impose lo studio, a suo giudizio per lasciare a Gallo la responsabilità di un contenuto indicato da **Speroni**; ciò che su Mazzagatti si era letto nella banca dati della polizia fu fatto travestire, in **Dentons**, da racconto, con la tecnica dei ritagli di giornale su cui costruire il testo; lo studio aveva copia del report e sulle parti tratte dalla banca dati mise mano: ciò che non gli piaceva lo trasformava, o lo faceva trasformare; i dati che altrimenti non si sarebbero potuti usare li fece mascherare. La revisione, conclude, era anche questo: lasciare al firmatario tutta la responsabilità e rendere in termini generici un dato che era illegale. Non ricorda chi dei tre avvocati lo chiese quella volta; tutti e tre, dice, lo facevano fare, per Eni e per altri clienti [Calamucci, pp. 15, 22–23, 25–26, 33, 35 e 41–42; annotazione, pp. 66 e 75–76]. Gallo, il 22 gennaio 2025, descrive lo stesso meccanismo: le bozze andavano allo studio a lavoro in corso, e lo studio diceva che cosa tenere e che cosa togliere, perché non se ne sarebbe potuta giustificare la provenienza; per il resto si cercava un appiglio pubblico a cui attribuire il dato preso in via riservata. Dare un'origine lecita a un'informazione di origine illecita, riassume il pubblico ministero, e Gallo conferma: lui lo sapeva e firmava, il lavoro materiale era di Calamucci. Aggiunge che materiali e atti arrivavano da **Speroni**, direttamente o tramite **Dentons**, che nulla veniva verificato e che i report erano attesi negativi; e aderisce alla prospettazione del pubblico ministero: un terzo che dà l'apparenza di una certificazione a notizie già in possesso di Eni [Gallo II, pp. 8–10 e 13–14; annotazione, pp. 86–89]. Racconta anche un episodio: un giorno, in **Dentons**, **Biglieri** fece notare a **Speroni** che il report riportava ciò che stava già negli audit e negli atti di Eni, e **Speroni** rispose di lasciare stare [Gallo II, p. 10]. Report attesi negativi: il risultato era già deciso prima della ricerca.

I segni sul testo. Il report porta i segni che Calamucci descrive, e li porta nel file arrivato a **Speroni** come documento di causa, non soltanto in quello del suo computer: i capitoli sul profilo soggettivo; il condizionale delle indagini esperite davanti a retribuzioni, imponibili e atti; un solo giornale citato per nome, una volta sola; otto pagine sull'audit di Eni, che il 10 settembre era stato oggetto di una riunione dello studio con il cliente; gli atti che rinviano a una cartellina allegata [report 095, pp. 2, 5, 15–22, 27 e 38–39; allegato 103]. Per la pratica ARMANNA, la Guardia di Finanza pone fra le attività dello studio la revisione del report, sotto la supervisione di **Speroni, Alecci e Diodà**: gli stessi davanti ai quali, nel 2020, era passato il rapporto di Carr, corretto prima della firma [annotazione, pp. 103 e 111–112]. Chi rivede legge; e non si volge al condizionale ciò che non si è letto all'indicativo. Si dirà, con le prime parole di Calamucci, che fu una revisione di forma, quella che ogni avvocato fa sulla relazione di un consulente prima di produrla. Ma allora le cose precise che egli

racconta dopo starebbero nel documento per caso. Le mail con le note, se esistono come dice, hanno un mittente e una data: sono il documento che manca, ed è lì che si misura il lavoro dello studio.

Chi sapeva? Tutti, dicono i due, hanno fatto i report: il direttore legale, gli avvocati dello studio e, per Calamucci, ogni altro cliente dell'agenzia. Calamucci: lo studio sapeva che i report li indirizzava **Speroni**, perché a qualche riunione c'era **Biglieri**, forse anche negli uffici dell'agenzia; **Biglieri** sapeva come l'agenzia si procurava le informazioni; con lei e con **Danieli**, e più tardi forse con **Annicchiarico**, si parlò apertamente di interrogazioni alla banca dati della polizia, di segnalazioni di operazioni sospette e di dichiarazioni dei redditi, e gli estratti furono mostrati: quello di **Amara**, crede, a tutti e tre; dello studio conosceva a fondo il contenuto del profilo di **Amara** e vedeva copia dei documenti da cui era tratto; **Speroni** sapeva, e i precedenti di polizia li aveva chiesti lui. E non solo **Dentons**: tutti i clienti dell'agenzia sapevano bene con quali dati avevano a che fare; gli studi legali, tutti o quasi, lo sapevano da sempre, e nessuno domandò mai se fosse lecito prendere quei dati. Aggiunge un argomento: per la reputazione e il patrimonio di una persona non esistono fonti aperte, oltre alla visura camerale e alla rassegna stampa, e quelle uno studio legale se le fa da sé [Calamucci, pp. 23–26, 33 e 42]. Gallo, il 22 gennaio 2025: **Dentons** sapeva che le informazioni erano state ottenute in modo illecito; **Biglieri** e **Danieli** sapevano delle banche dati e ne chiedevano gli approfondimenti; **Speroni** voleva tutto ciò che si poteva sapere, anche in via riservata, comprese le inchieste in corso [Gallo II, pp. 7–9, 14 e 20]. La Guardia di Finanza raccoglie le une e le altre dichiarazioni sotto la voce della consapevolezza di **Speroni** e degli avvocati di **Dentons** [annotazione, pp. 74–76, 88–89 e 93]. Gallo mette un confine e lo traccia così: sapeva chi quelle ricerche le chiedeva, non chi non le chiedeva; fra i committenti parecchi non sapevano, e fra questi c'era il dirigente di Eni che gli affidò le verifiche sui fornitori; di **Annicchiarico** dice soltanto che sapeva dell'incarico all'agenzia e che con lui trattava per un altro cliente [Gallo II, pp. 14–15, 19 e 63]. Sei settimane prima, l'11 dicembre 2024, su **Dentons** Gallo aveva detto l'opposto: non aveva mai spiegato allo studio che il servizio fosse illecito e gli avvocati non potevano conoscere le interrogazioni, perché non le avevano chieste; Mazzagatti, quel giorno, diceva di averlo inserito lui. La Guardia di Finanza registra il cambiamento come radicale [Gallo I, pp. 254, 257–258 e 270; annotazione, p. 80]. Gallo è morto il 9 marzo 2025, con la seconda versione a verbale; Calamucci collabora e chiede il patteggiamento [R16]. **Annicchiarico** nega di avere conosciuto i metodi dell'agenzia; Eni dichiara di essere stata all'oscuro [Antimafia Duemila, maggio 2026; R15].

La domanda. **È plausibile che un avvocato di quel livello non capisca da dove provengano il saldo di un conto e l'imponibile di un contribuente? E, se non lo capisce, che non chieda spiegazioni al consulente?** Le strade sono tre. Capisce: e allora sa. Non capisce e chiede: e allora glielo dicono, perché il consulente non ha ragione di nascondere al committente ciò che il committente è venuto a comprare. Non capisce né chiede: è la sola strada che porta all'ignoranza, e bisogna guardare quanto è stretta. Perché siano vere, devono esserlo insieme, sei cose. Che un avvocato del contenzioso legga l'elenco dei conti e delle giacenze senza chiedersi come un privato li trovi. Che ne tratti con il fornitore quattro volte in tre settimane senza fare la domanda. Che riveda un report con imponibili, codici bancari e saldi, sotto una dichiarazione di fonti aperte, senza farla. Che lo produca in giudizio senza farla, quando la prima cosa che un giudice può chiedere di un documento è da dove venga. Che non la faccia nemmeno dopo la querela, e chieda anzi gli aggiornamenti. Che in tre anni non la scriva mai: negli atti che ho letto non ce n'è traccia, e dico che non l'ho trovata, non che

non esista. Ciascuna è improbabile per chi vende comprensione a cinquecento euro l'ora; tutte insieme sono ciò che la tesi dell'ignoranza richiede. E chi non chiede per non sapere, la risposta la conosce già. Resta l'obiezione seria: i due dichiaranti sono coimputati, uno chiede di patteggiare, l'altro ha cambiato versione sei giorni dopo l'interrogatorio del primo ed è morto senza che nessuno lo abbia controesaminato. Pesa sulle parole; non pesa sulla parcella, sulla proposta, sul report, sul riepilogo di Eni. E fra le due versioni di Gallo le carte stanno con la seconda, come mostra il nome che segue.

Mazzagatti. Nella proposta il suo nome non c'è: nomina il solo **Amara**, con parenti, affini e persone collegate. Su chi lo abbia voluto, Gallo dà due versioni: l'11 dicembre 2024, di avercelo messo lui, senza che nessuno glielo chiedesse, benché **Speroni** gli avesse chiesto di indicare gli eventuali collegamenti dei due con la criminalità organizzata; il 22 gennaio 2025, che Mazzagatti era il chiodo fisso di **Speroni**, il quale voleva che nel report entrasse anche lui e che ne uscisse qualcosa di negativo. Calamucci è netto: che dal report dovesse risultare la vicinanza di Mazzagatti ad ambienti criminali lo chiese **Speroni**, e l'idea fu sua; un legame personale che nessun documento provava fu fatto percepire come esistente per indicazione di **Speroni**, e a metterlo in prosa aiutò lo studio [Gallo I, pp. 254, 270 e 273; Gallo II, pp. 3–5 e 16–17; Calamucci, pp. 28, 35–37 e 55; annotazione, pp. 81–82 e 84–85]. La prima versione di Gallo non regge alle carte. La copertina del report, indirizzato allo studio, numera due bersagli, **Amara** e Mazzagatti; la prima pagina dice che fu lo studio a estendere l'incarico a chi era in stretto collegamento con **Amara**; la proforma del 4 ottobre ne dà il prezzo, 80.000 euro per **Amara** e i collegati contro i 27.000 della proposta per un soggetto, e lo studio lo addebita a Eni il 19 ottobre, sei giorni prima della data del report; e quando Gallo viene indagato Eni gli scrive del report redatto su incarico dello studio sulla persona di Mazzagatti e su quella di **Amara** [report 095, copertina e p. 1; allegato 103; lettera del 16 settembre 2022, allegato 108]. Nessuno paga in anticipo: il doppio. L'indagine su una persona che non ha chiesto. Per l'accusa, il report su di lui fu commissionato da **Speroni** (capo 53), e le interrogazioni del 13 e del 27 settembre furono richieste a Gallo dai tre avvocati di **Dentons**, che agivano su mandato di **Speroni** per Eni (capo 51). L'uomo sul quale il cliente aveva già speso, due anni prima, un'indagine da un milione di euro entra nel report di un altro investigatore come persona collegata: la generosità, in questa storia, ha sempre un indirizzo.

Il deposito. **I report nascono per un giudice**. Il 095 si presenta come strumento di analisi per lo studio, nel caso in cui vi si trovino elementi da usare in sede legale; la nota finale, su fiduciarie, società schermo e capitali portati fuori dalla giurisdizione italiana, è scritta come si scrive il pericolo nel ritardo di un sequestro [report 095, pp. 1 e 79; report 094, p. 18]. Gallo dice di averli firmati per questo, e che lo studio depositò quello su **Amara** nella causa di Terni; per quel deposito, aggiunge, Mazzagatti querelò con lui anche **Biglieri**, e per quello di Milano **Alecci** [Gallo I, p. 258; Gallo II, pp. 3, 9 e 36–37]. Il 27 e il 28 ottobre 2021 **Alecci**, difensore di Eni nel procedimento sul complotto, deposita alla Procura di Milano due note con i report: il 27, dice il capo 53, quello su **Amara** e Mazzagatti [indice degli atti del p.p. 12333/17; avviso, capo 53]. Stessa Procura del 2020, stesso penalista, stesso committente, stessi bersagli; cambia il fornitore. L'agenzia lavora per il civile e scrive per il penale. Poi, nel gennaio 2022, l'istanza con i nomi delle carte false, firmata da **Alecci** anche per **Diodà**: le due filiere, quella del 2020 e quella del 2021, bussano alla stessa porta. E la porta resta aperta: nel settembre 2022, la parcella di **Diodà** registra lo studio degli atti civili di Terni e dei documenti inviati da **Biglieri** [proforma n. 17/2022, allegato 88]. Chi ordina una prova

per portarla al giudice risponde della sua provenienza più di chi la ordina per sapere: deve poter dire da dove viene. Il travestimento della fonte serve a questo; in un report destinato a un cassetto nessuno volge i dati al condizionale. Si dirà che nessun avvocato deposita in tribunale ciò che sa preso illecitamente, e che il deposito prova la buona fede. L'argomento si rovescia: proprio perché andava davanti a un giudice il report è stato fatto firmare a un terzo che se ne assumeva la responsabilità, coperto da una pagina di metodo e corretto finché la fonte non si vedeva. Il rischio non è stato ignorato. È stato spostato.

Il denaro e la difesa dell'investigatore. Il 3 marzo 2022, Mazzagatti ha sporto querela contro Gallo per il report; il procedimento è a Terni. Il 14 settembre, Gallo comunica a Eni di aver ricevuto l'informazione di garanzia per diffamazione e calunnia; due giorni dopo, **Speroni** gli risponde per iscritto. La lettera non richiama clausole: ne dà tre. Il report fu chiesto per sostenere la causa di Eni contro **Amara**; la querela è una mossa della difesa di Mazzagatti nel procedimento sul complotto; Eni, a sua volta, lo ha denunciato. Le spese legali le sosterrà dunque la società, nei limiti delle procedure aziendali, direttamente o indirettamente, nell'ambito dell'incarico già conferito dallo studio all'agenzia [lettera del 16 settembre 2022, allegato 108; nota della Procura di Milano del 21 giugno 2023]. Eni tratta il report come cosa propria, e indica l'incarico dello studio come il canale per cui il denaro può passare. Il denaro passa: il riepilogo del 2024 collega alla lettera due fatture dell'ottobre 2023, per 5.200 e 41.860 euro; la prima porta la data del giorno in cui, secondo la chat fra i due, il difensore di Gallo incontra **Speroni** [allegati 107 e 101; annotazione, p. 125]. Il cliente paga l'indagine; quando l'investigatore viene indagato, paga anche la sua difesa. Per i pubblici ministeri non è fisiologico: il report era già stato pagato. Gallo risponde che **Speroni** si sentiva in colpa, perché lui si era esposto per loro; Calamucci, che Eni pagava quasi certamente perché i report erano dettati dal cliente e mimetizzati dallo studio [Gallo I, p. 253; Gallo II, p. 15; Calamucci, pp. 40 e 55]. Nessuno paga la difesa di chi ha scritto di testa propria. Si dirà che è un obbligo di contratto: le condizioni dell'agenzia mettono a carico del Cliente le spese, anche legali, che essa sostenga per rispondere di un report. Ma il Cliente di quel contratto è lo studio; e chi accetta di tenere indenne un fornitore dalle accuse di avere violato le norme sui dati sa da che cosa lo tiene indenne. Sul prezzo, dicono entrambi, **Speroni** non discusse mai; Calamucci aggiunge che lo stesso report poteva essere fatturato dieci o cinquanta, e che l'agenzia riconobbe compensi a chi l'aveva presentata al cliente [Gallo II, pp. 24–26; Calamucci, pp. 56–57].

Il verbale e il silenzio. Il 18 ottobre 2022, un ex collaboratore di giustizia parla di Mazzagatti al difensore di Gallo: per l'accusa, dichiarazioni false e concordate con **Speroni** (capo 54). Quel verbale, dicono i due, il cliente lo voleva. Gallo: lo chiedevano **Speroni** e lo studio, e il suo secondo difensore lo consegnò a **Biglieri**. Calamucci: il primo difensore lo aveva negato, e per questo fu sostituito; durante l'indagine di Terni il lavoro per Eni si fermò, e la ripresa fu legata alla consegna di una copia [Gallo II, p. 18; Calamucci, pp. 53–54 e 58]. Le date non lo smentiscono: il 15 maggio 2023, il giorno di un pranzo da **Speroni**, Gallo gli manda il verbale; nel riepilogo di Eni, dopo il pagamento di aprile 2022, la prima fattura dell'agenzia è del 28 agosto 2023, a **Dentons** [allegati 101 e 107]. Intanto, la difesa dell'investigatore procede con il permesso del cliente: nel giugno 2023, il difensore di Gallo, prima di dare un atto ai legali di **Alecci**, chiede a **Speroni** se abbia qualcosa in contrario. In settembre Gallo gli manda una relazione di servizio della Direzione investigativa antimafia, del 2018, avuta da un giornalista e priva di firma e di protocollo, che a suo dire conferma il report; dalla sua risposta si capisce che **Speroni** aveva chiesto se non fosse un tentativo di intossicazione. Il rapporto non

si interrompe. In novembre il difensore vuole di nuovo l'assenso di **Speroni**, per consegnare la memoria che la Procura di Milano, scrive Gallo, ha chiesto per archiviare la posizione di **Alecci** [allegato 101]. A Terni il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione; Calamucci crede che sia stata disposta. In quei mesi, per lo studio: una socia che secondo Gallo era indagata per avere depositato il report, un socio che secondo lui la difendeva, e tre fatture dell'agenzia, due sulla stessa pratica e una per un'altra causa di Eni [Gallo II, pp. 9 e 14–15; allegato 107]. Chi scopre di essere stato ingannato da un fornitore lo denuncia, o almeno lo lascia: non gli paga l'avvocato e non ricompra. Tre anni di acquisti dopo l'allarme sono la condotta di chi ha avuto ciò che aveva ordinato. Se in Eni qualcuno sopra **Speroni** sapesse, Gallo dice di non saperlo: crede che **Speroni** informasse l'amministratore delegato, ma lui incontrò sempre e solo **Speroni**. La parcella di **Diodà** segna, il 21 settembre 2022, cinque giorni dopo la lettera a Gallo, una riunione con **Alecci**, **Speroni** e l'amministratore delegato; di che cosa si parlò non è scritto, e non lo deduco [Gallo II, p. 26; allegato 88]. Il 10 luglio 2024, tre mesi prima degli arresti, **Speroni** e Gallo firmano un altro contratto diretto fra Eni ed Equalize. I totali: circa seicentomila euro fra Eni e **Dentons** secondo il Fatto Quotidiano del 30 ottobre 2024, circa settecentomila per il pubblico ministero che interroga Gallo [annotazione, p. 125; Gallo I, p. 255; Gallo II, p. 20]. E Gallo aggiunge il conto dell'altra colonna: per inseguire **Amara** e Armanna, dice, Eni ha speso in report e consulenze più di quanto potrà mai recuperare da loro [Gallo II, p. 31; annotazione, p. 86].

Dentons senza Eni. Sette capi, i 45–50 e 52, contestano agli avvocati accessi alle banche dati della polizia, del fisco e dell'anagrafe su diciannove persone, fra il gennaio 2023 e il settembre 2024, senza Eni e senza che l'accusa indichi il cliente finale; qui non ne riporto i nomi [avviso del 9 aprile 2026, pp. 52–58]. L'ultimo accesso contestato, il 26 settembre 2024, è chiesto da **Danieli** nel mese in cui **Biglieri** passa a **Chiomenti**. Eni è stata la prima occasione, non l'unica: il metodo, imparato su un cliente, si rivende.

Chi controlla che cosa. Il cliente incarica lo studio, lo studio l'agenzia; il report passa per la revisione, poi il penalista lo deposita. Il nome dell'investigatore in fondo alla relazione non dice chi ne abbia scritto ogni parte; la firma del difensore sul deposito non dice chi abbia controllato ciò che lo precede. Quattro mani sul documento, e nessuna che risponda del tutto. Negli atti che ho letto c'è la revisione e c'è un'osservazione, quella di **Biglieri**, lasciata cadere dal cliente; di una domanda sulla fonte dei dati bancari, nemmeno una traccia. Calamucci dichiara che lo studio sapeva come i dati venivano presi, che non chiese mai conto del metodo e che negli anni seguenti chiese periodicamente l'aggiornamento dei report, ancora alla fine del 2023 [Calamucci, pp. 23–24 e 36]. Il tavolo, questa volta, lo studio non lo ha soltanto messo: vi si è seduto, e le ore le ha messe in parcella. Forse è solo una coincidenza che ogni anello scarichi sul successivo. Eccezionalmente improbabile, ma possibile.

5. Lo studio organico

Il fronte si allarga ad Armanna. Il 6 febbraio 2020, con la busta anonima già in viaggio, **Speroni** chiede a **Biglieri** e **Giammarino** di cominciare a studiare una causa contro di lui; il 7 maggio 2021, sette settimane dopo l'assoluzione, firma la proposta d'incarico a **Dentons**, all'attenzione di **Biglieri**, per un parere sull'azione risarcitoria per le dichiarazioni rese da Armanna in OPL 245, con un tetto di 130.000 euro. Si apre il fascicolo ARMANNA, e la Guardia di Finanza ne elenca il lavoro:

esame dei documenti su Armanna per OPL 245 e per il complotto; coordinamento fra **Speroni** per Eni e Gallo per Equalize sul report patrimoniale; citazione e ricorso per sequestro; revisione del report con la supervisione di **Speroni**, **Alecci** e **Diodà**; un'istanza di copia di atti alla Procura di Brescia [annotazione, pp. 96 e 103; proposta d'incarico del 7 maggio 2021]. Nell'intestazione, un parere; dentro, l'agenzia, il penalista, il sequestro e un'istanza alla Procura che in quei mesi indagava sui pubblici ministeri di OPL 245.

Il 19 gennaio 2023 una lettera di Eni, a firma di **Speroni**, modifica l'incarico MIG/1835/2019 e mette per iscritto quanto comprende ormai la pratica AMARA: l'esame degli atti del procedimento sul complotto per integrare e sviluppare le memorie difensive di Eni, l'assistenza in ogni grado, e una voce nuova, la più ricca, con un tetto di 250.000 euro su 940.000: le attività strumentali ad acquisire prove, il supporto al collegio dei penalisti di Eni e dei suoi vertici e il coordinamento con esso, la raccolta degli atti dei procedimenti contro **Amara** nelle diverse procure e l'analisi dei procedimenti connessi, fra i quali quelli a carico di Davigo, Storari, De Pasquale e Spadaro e dei presunti sodali di **Amara**, Mazzagatti compreso [lettera del 19 gennaio 2023, allegato 44 all'annotazione, che a p. 102 la data al 19 settembre]. Nello stesso anno Eni, con **Biglieri** e **De Benedetto**, cita a Brescia i pubblici ministeri De Pasquale e Spadaro, già accusatori in OPL 245 (R.G. 7053/2023). Dentro un mandato civile entrano, per iscritto, il lavoro con i penalisti e l'analisi dei procedimenti contro quattro magistrati, due dei quali avevano sostenuto l'accusa contro il cliente. Chi è pagato per sostenere i penalisti di una società e dei suoi vertici, e per tenere con loro il coordinamento, non è più un consulente civile. Siede nella cabina di regia.

Contro quegli stessi magistrati **gli avvocati di Dentons** compaiono anche in un altro ruolo: nel processo penale bresciano per rifiuto di atti d'ufficio l'unica parte civile è Gianfranco Falcioni, assolto a Milano, e i suoi difensori sono **Schiaffino** e **Annicchiarico**, con **Danieli** secondo la stampa specializzata; l'intervento di **Annicchiarico** sul video Bigotti, all'udienza del 18 gennaio 2024, è citato nella sentenza [TopLegal, 10 ottobre 2024; Trib. Brescia, 8 ottobre 2024, p. 113, nota 100]. Falcioni ha un mandato proprio; ma gli avvocati che per Eni analizzano i procedimenti contro i due magistrati assistono, in uno di quei procedimenti, la parte civile. Nel settembre 2024 **Biglieri** e **De Benedetto** lasciano **Dentons** per **Chiomenti** con una squadra di sei professionisti; il riepilogo del 9 ottobre, che elenca le attività di Equalize per Eni, registra anche un incarico conferito da **Chiomenti**. Gallo lo dice dato per Eni e pagato da Eni, per un terreno in Sardegna, e riferisce la spiegazione di **Speroni**: la società alterna i suoi studi. Il riepilogo ne dà le date: un contratto del 13 marzo 2024 e una proforma del 23 aprile, per 54.900 euro, sei mesi prima del passaggio della squadra, con il quale dunque un legame non risulta. E registra un terzo canale: **Dentons**, per la difesa di Eni nella causa sul clima promossa da Greenpeace e ReCommon con dodici cittadini, e una fattura dell'agenzia del 29 settembre 2023, otto giorni dopo la scadenza del termine per la costituzione di Eni: 4.000 euro più l'imposta. Che cosa l'agenzia abbia fatto in quella causa, e su chi, le carte che ho letto non lo dicono [F03; riepilogo del 9 ottobre 2024, allegato 107; relazione sui procedimenti rilevanti del 19 luglio 2023, allegato 86; annotazione, p. 125; Gallo I, pp. 259 e 268; Gallo II, pp. 21–22]. Cambia lo studio; il committente e l'agenzia restano gli stessi.

La stessa squadra torna su più controversie, concentrate sugli accusatori del cliente e su chi ne scrive; il referente interno proviene dallo studio; il mandato si estende al coordinamento con i penalisti; il lavoro con l'investigatore arriva alla revisione dei prodotti; e quando l'investigatore viene

querelato, il cliente ne paga la difesa. Cinque elementi, ciascuno compatibile con un servizio ordinario; insieme, un rapporto che gli incarichi occasionali non spiegano. «Organico» significa questo: il cliente acquista una capacità continuativa di organizzare controversie, informazioni e fornitori. Eni si avvale anche di altri studi: **Dentons** è parte dell'organizzazione, non tutta la difesa. L'indipendenza non si misura sugli incarichi; si misura nelle decisioni: come si delimita la ricerca, chi controlla la fonte, come si affronta un'anomalia e chi può dire di no a una produzione. In questa storia le decisioni che gli atti mostrano hanno tutte la stessa direzione, e nessuna porta la firma di un rifiuto.

6. Le accuse e i procedimenti

Le carte del 2020, prima. L'archiviazione del 23 gennaio 2024 riguarda il procedimento contro ignoti per le transazioni rappresentate nelle carte: non assolve **Speroni**, rileva anzi l'inattendibilità del suo racconto e segnala alla Procura il possibile intento calunnioso. Per le false informazioni **Speroni** era iscritto dal 2022 in un procedimento distinto, al quale nel gennaio 2025 si aggiunge la calunnia in danno di **Mantovani**. Nel marzo 2026 i pubblici ministeri ne chiedono l'archiviazione, non ritenendo formulabile una ragionevole previsione di condanna: la falsità delle carte, scrivono, emerse solo con la cooperazione internazionale. **Speroni**, a verbale nel 2021, aveva detto di averla temuta fin dal gennaio 2020. Mi sono opposto il 19 maggio; la Giudice Angelica Cardi ha fissato l'udienza per il 15 dicembre 2026. Non trovare chi ha stampato il falso non dice nulla su chi lo ha portato in Procura [decreto del 23 gennaio 2024; richiesta del 18–19 marzo 2026; verbale del 6 marzo 2021; decreto del 31 agosto 2026].

Equalize, poi. Il 25 ottobre 2024 scattano le misure dell'indagine della Direzione distrettuale antimafia di Milano e della Direzione nazionale; a fine mese viene perquisito anche **Speroni** [richiesta di archiviazione del 19 marzo 2026, p. 2]. Il 9 aprile 2026 la Direzione distrettuale antimafia chiude le indagini del filone sui clienti: ottantuno indagati. **Alecci**, **Diodà** e **Melegari** non sono fra gli indagati. I capi che interessano questa storia sono dieci, riassunti nell'appendice A: i numeri 45–52 contestano in concorso l'accesso abusivo e la rivelazione di segreto d'ufficio, il 53 la calunnia, il 54 le false dichiarazioni al difensore.

Il 18 e il 19 maggio la stampa riferisce le informazioni di garanzia agli enti, fra cui Eni e la struttura italiana di **Dentons** [Il Fatto Quotidiano, 19 maggio; Antimafia Duemila, 21 maggio 2026]. Il 21 luglio la Procura chiede il rinvio a giudizio di settantaquattro persone, fra cui **Speroni** e i tre avvocati; il 10 settembre chiede il giudizio anche per Eni come ente, e la società replica che non conosceva le attività illecite di Equalize e che il modello organizzativo ha funzionato [Il Fatto Quotidiano, 21 luglio 2026; R15]. Un modello che funziona mentre il suo direttore legale siede, per tre anni, al tavolo dell'agenzia. L'udienza preliminare, cominciata il 13 ottobre, è rinviata al 3 dicembre [R16]. Per **Dentons** come ente la stampa riferisce l'iscrizione; una richiesta di giudizio non è nota: il cliente è stato chiesto a giudizio, lo studio che per l'accusa gli faceva da tramite no, o non ancora. Se la Procura decidesse di non procedere, nessun giudice lo saprebbe: l'art. 58 del decreto 231 non prevede né un avviso alle persone offese né un'opposizione. La domanda va posta ora. I capi qui riportati restano quelli dell'avviso.

7. Advocatus delinquere potest

Le persone rispondono delle proprie condotte; l'ente, alle condizioni del decreto 231; il professionista, **anche** del servizio reso al cliente. Il decreto 231 comprende le associazioni anche prive di personalità giuridica, e per gli accessi abusivi rileva l'art. 24-bis [R21]; in Italia il solo precedente è Centonze (2014), che del problema ha visto la parte tecnica, lo studio come ente [R19]. Questo caso lo porta dentro un servizio preciso. **Dentons** è un marchio mondiale; il soggetto italiano è **Dentons Europe Studio Legale Tributario**, associazione professionale di Piazza degli Affari a Milano: il mondo intero sulla carta intestata, un'associazione iscritta, riferisce la stampa, come ente.

Il problema non nasconde le sue spine. Una difesa preventiva che non impedisca al cliente di delinquere è quantomeno **un fallimento professionale**; una difesa che partecipi all'iter di commissione del delitto è un'altra cosa; e se la partecipazione avvenne nella piena ignoranza di ciò che davvero era, il problema diventa ancora un altro. Si obietterà che un general counsel continui a servirsi dello studio d'origine e che incaricare un investigatore sia lecito: cercare elementi favorevoli all'assistito e incaricare investigatori autorizzati sono attività difensive disciplinate dal codice [artt. 327-bis e 391-bis e seguenti c.p.p.; R23]. Tutto vero. Resta da capire che cosa diventi il ruolo dello studio quando questi strumenti vengono impiegati insieme e in modo continuativo: è lì che ho cercato la trasformazione, non nell'esistenza di un'accusa.

Chi sceglie l'agenzia, le pone le domande, riceve i materiali, rivede i report e ne consiglia l'impiego non fa da tramite. Assume un lavoro. La letteratura americana chiede al guardiano perché non abbia fermato il cliente; qui la domanda è un passo oltre, perché lo studio, per l'accusa, non è il guardiano che non ha fermato: è il canale attraverso cui il cliente ha comprato. Tramite soltanto formale, dice l'accusa; sapevano, dicono i due che i report li hanno fatti; non sapevamo, rispondono i professionisti; fra le versioni sta il lavoro, che lo studio ha messo in parcella. La responsabilità verso il cliente richiede un obbligo concreto [artt. 1176, 1218 e 2236 c.c.]. Sul piano deontologico valgono l'indipendenza e il divieto di suggerire o agevolare atti illeciti; per la responsabilità penale omissiva occorre uno specifico obbligo giuridico di impedimento, che la vicinanza al cliente non crea [artt. 9 e 23 del codice deontologico; art. 40 c.p.; R24]. La vicinanza dà però al professionista più informazioni, e rende più concreto il giudizio che gli è richiesto: chi siede alle riunioni non può poi invocare la distanza. La domanda è che cosa dovesse sapere per fare ciò che aveva accettato di fare, quali segnali avesse davanti e come li abbia trattati. Qui i segnali hanno un oggetto: la fonte indicata prima del deposito, il dato bancario senza provenienza, il report modificato, le copie che continuano a circolare. Tre di quei segnali sono passati per lo studio senza che occorra credere a nessuno: il dato bancario promesso già nella proposta, conti e giacenze; il prezzo, venti volte quello di una ricerca su fonti aperte, entrato nella parcella dello studio; le riunioni con l'investigatore mentre l'indagine si faceva. Un quarto lo racconta Gallo: il report che ripeteva gli atti del cliente fu notato, e lasciato com'era. Nessuno, negli atti che ho letto, li ha fermati. Questo regge anche se a Gallo e a Calamucci non si crede. Se si crede loro, la domanda cambia: non che cosa lo studio dovesse sapere, ma che cosa sapeva. E a questa domanda l'esperienza risponde prima dei dichiaranti: un avvocato di quel livello capisce; se non capisce, chiede; e se non chiede, è perché la risposta la conosce. Un colpevole collettivo non serve; una responsabilità che evapora fra le mani che si passano il documento, nemmeno.

La metamorfosi è qui. L'avvocato esterno diventa parte stabile del modo in cui l'impresa cerca e prepara le informazioni con le quali si difende; l'integrazione si vede negli incarichi, l'autonomia si cerca nelle scelte. Torno al foglio con due facce. Davanti, un conto vero preso dalla posta del bersaglio; dietro, l'invenzione che lo accusa; e il vero che serve a far credere il falso. La difesa organica lavora così, su scala più grande: davanti la carta intestata, i mandati, i depositi del penalista, la liceità di ogni singolo passaggio; dietro, dice l'accusa, le banche dati dello Stato interrogate da pubblici ufficiali infedeli e un report che dà veste di terzo a ciò che il cliente già sapeva. TaHa conserva la traccia del testo copiato anche senza il nome del copista; il report conserva la traccia della fonte non indicata anche senza la mail che lo ha corretto. Un indizio su **Speroni** non si trasferisce da solo allo studio, né uno sullo studio ai suoi singoli avvocati. La prudenza serve a non dire più di quanto i documenti consentano; non a dire meno di quanto, letti insieme, permettono di capire. Advocatus delinquere potest: non è una sentenza, è il titolo di una ricerca che comincia qui.

Appendice A. I capi 45–54 dell'avviso del 9 aprile 2026, in sintesi

Sintesi, con parole mie, dei capi 45–54 dell'avviso del 9 aprile 2026 (p.p. 11830/2026, pp. 52–59), non delle successive richieste di rinvio a giudizio; le persone oggetto degli accessi non sono nominate.

Capo	Persone indicate nell'avviso	Fatto contestato	Committenza secondo la sintesi dell'accusa
45	Annicchiarico, Danieli; Gallo, Calamucci, Cornelli; il pubblico ufficiale che eseguì gli accessi	SDI e Punto Fisco, 27 gennaio e 10 febbraio 2023; una persona; Lecce e Milano	Gallo riceve l'incarico dagli avvocati Annicchiarico e Danieli, di Dentons (una mail del 1° marzo 2023 fra Gallo e lo studio)
46	Danieli, Annicchiarico, Biglieri; Calamucci, Cornelli; il pubblico ufficiale	SDI e Punto Fisco, 17 febbraio 2023; tre persone	Calamucci confeziona un report per conto dello studio Dentons (una mail di Gallo ai tre avvocati del 31 marzo 2023)
47	Danieli, Annicchiarico, Biglieri; Gallo, Calamucci, Cornelli; il pubblico ufficiale	SDI, 30 novembre, 1° e 4 dicembre 2023; Punto Fisco, 30 novembre 2023; cinque persone	L'ufficio legale di Dentons, cioè i tre avvocati, chiede i dati a Calamucci, che con l'accordo di Gallo li fa cercare a Cornelli
48	Danieli, Annicchiarico, Biglieri; Gallo, Calamucci, Cornelli, Camponovo e un altro operatore; il pubblico ufficiale	Punto Fisco e SDI, 10 febbraio 2023; una persona	Il report va ad Annicchiarico e Danieli, di Dentons (la mail di Gallo del 31 marzo 2023)
49	Danieli, Annicchiarico, Biglieri; Gallo, Calamucci; un ispettore di polizia e due intermediari	SDI, 26 settembre 2024, da parte di un ispettore di polizia in servizio a Orio al Serio; una persona	Danieli chiede a Gallo, che chiede a Calamucci
50	Danieli, Annicchiarico, Biglieri; Gallo, Calamucci, Cornelli; il pubblico ufficiale	SDI, 16 e 22 febbraio 2023 e 12 marzo 2024; cinque persone	Lo studio Dentons, attraverso i tre avvocati, chiede a Gallo e a Calamucci di procurarsi abusivamente i dati
51	Speroni, Biglieri, Danieli, Annicchiarico; Gallo, Calamucci, Cornelli; il pubblico ufficiale	SDI, 13 e 27 settembre 2021, su Francesco Mazzagatti; Lecce	Gallo, richiesto dai tre avvocati di Dentons, che agiscono su mandato di Speroni per Eni, chiede a Calamucci, che incarica Cornelli di far estrarre i dati dal pubblico ufficiale

52	Gallo, Danieli, Annicchiarico	ANPR, certificati di stato di famiglia di tre persone; Milano, 16 marzo–8 aprile 2023	Gallo trasmette a Danieli i certificati
53	Speroni; Gallo (deceduto)	Calunnia (art. 368 c.p.) in danno di Mazzagatti; Milano, 27 ottobre 2021	Speroni, come responsabile dell'ufficio legale di Eni e con lo studio Dentons come tramite soltanto formale, commissiona a Equalize un report reputazionale su Mazzagatti, perché ha un interesse specifico a screditarlo, qualificandolo falsamente come appartenente alla 'ndrangheta o come beneficiario di fondi di provenienza delittuosa; il report è depositato dall'avvocata Alecci alla Procura di Milano
54	Speroni e il dichiarante; Gallo (deceduto)	False dichiarazioni al difensore (art. 371-ter c.p.); Milano, 18 ottobre 2022	Il dichiarante, su richiesta di Gallo e d'intesa con Speroni, sentito dal difensore di Gallo ai sensi degli artt. 391-bis e 391-ter c.p.p., dichiara falsamente che Mazzagatti appartiene alla 'ndrangheta

Il conto per persona: **Annicchiarico** e **Danieli** nei capi 45–52; **Biglieri** nei capi 46–51; i tre insieme nei capi 46–51; **Speroni** nei capi 51, 53 e 54.

Appendice B. Nota di metodo, fonti e criteri di citazione

Non mi occupo di fatti che attengano alla responsabilità penale o civile di chicchessia. L'intento è cogliere nei fatti un tratto, la metamorfosi della difesa di una grande impresa in processi in cui il cliente non può perdere, e in cui chi lo difende non può perdere il cliente: un fatto dell'essere, da descrivere come tale. Il metodo è quello delle scienze storico-sociali: spiegare i fatti, dando conto delle ragioni per cui una spiegazione è preferita ad altre plausibili; la ricerca storica non comincia con il giudicato. Ripetere davanti a ogni tessera «da solo non basta» lascia il lavoro a metà, perché ciò che il singolo non prova lo può il mosaico. Per questo i falsi del 2020 sono qui: non come prova di reità, ma come indicatori di condotte difensive che superano il limite. La mancata identificazione del copista non cancella il dato copiato.

Le fonti. «Annotazione» designa l'annotazione della Guardia di Finanza n. 415782 del 4 luglio 2025, depositata nel procedimento contro **Speroni**; le pagine sono quelle a stampa. Fra i suoi allegati, letti negli originali, il riepilogo degli incarichi di Eni a **Dentons** del 9 gennaio 2020 (allegato 43), il preavviso di fattura di **Dentons** del 19 ottobre 2021 (103), il riepilogo dell'ufficio legale di Eni del 9 ottobre 2024 (107), la lettera del 16 settembre 2022 (108) e le chat fra **Sutti** e **Speroni** del 6 e 7 gennaio 2020 (22 e 23) e fra Gallo e **Speroni** (101), che non sono intercettazioni ma documenti sequestrati, e che riferisco nel contenuto. Gli altri atti sono indicati fra parentesi quadre nel testo, con la data; «Gallo I» e «Gallo II» designano le trascrizioni degli interrogatori di Carmine Gallo dell'11 dicembre 2024 e del 22 gennaio 2025, «Calamucci» quella dell'interrogatorio del 16 gennaio 2025, che ha omissis: le pagine sono quelle delle trascrizioni, e ciò che vi è dichiarato è riferito come dichiarazione. I fatti del 2016–2017 vengono dagli atti e dalle udienze del processo sul complotto, nel quale sono parte civile. Il quarto fatto viene dai verbali del processo OPL 245, dalla sentenza del Tribunale di Milano e dalle carte del procedimento di Brescia, tutti conclusi: di questi cito il testo. Dalla stampa vengono le notizie sulle richieste di rinvio a giudizio del 2026 e sull'iscrizione degli enti; le fonti americane sono quelle della versione del 24 ottobre.

I criteri. Gli atti dei procedimenti pendenti sono riferiti nel contenuto e non riprodotti, nemmeno a stralci, come l'art. 114 c.p.p. consente e impone. Il contenuto delle intercettazioni resta fuori. Le persone offese dagli accessi contestati e il titolare del conto TaHa non sono nominati. Le dichiara-

zioni sono attribuite a chi le rende; le contestazioni sono distinte dai fatti; le inferenze sono mie e dette come tali. Nel capitolo 4 ogni passaggio mette in fila tre cose: le dichiarazioni, i riscontri documentali e il giudizio di verosimiglianza secondo ciò che di regola accade, con la spiegazione alternativa accanto. Restano da ricostruire le trasmissioni del file TaHa e la corrispondenza di revisione dei report.

Appendice C. Fonti pubbliche citate

[R04] David B. Wilkins, Team of Rivals? Toward a New Model of the Corporate Attorney-Client Relationship, 78 Fordham Law Review 2067 (2010).

[R05] Kenneth Mann, Defending White-Collar Crime: A Portrait of Attorneys at Work, Yale University Press, 1985.

[R07] Samuel W. Buell, Criminal Procedure Within the Firm, 59 Stanford Law Review 1613 (2007).

[R09] Sung Hui Kim, The Banality of Fraud: Re-Situating the Inside Counsel as Gatekeeper, 74 Fordham Law Review 983 (2005).

[R15] ANSA, Caso Equalize, i pm di Milano chiedono il rinvio a giudizio per Eni, 10 settembre 2026 (non il testo della richiesta).

[R16] ANSA, Equalize, Alex Britti chiede di essere parte civile per danni da spionaggio, 13 ottobre 2026.

[R17] Eni, Procedimento Nigeria, fine di una vicenda giudiziaria immotivata e sconcertante, comunicato del 19 luglio 2022, eni.com.

[R19] Francesco Centonze, I crimini «organizzativi» degli studi legali e la responsabilità ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, Corriere giuridico, 2014.

[R21] Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, artt. 1–8, 22, 24-bis (l. 18 marzo 2008, n. 48, art. 7), 58–59.

[R23] Codice di procedura penale, artt. 114, 327-bis, 367, 391-bis e seguenti, 391-nonies; disposizioni di attuazione, art. 222.

[R24] Consiglio nazionale forense, massime sull'autonomia del difensore e sul divieto di suggerire atti illeciti (codicedeontologico-cnf.it); artt. 9 e 23 del codice deontologico.

[R25] Cass. pen., sez. VI, 18 giugno 2026, dep. 29 settembre 2026, n. 34812 (sistemapenale.it).

[R27] Meyer v. Kalanick, 212 F. Supp. 3d 437 (S.D.N.Y. 2016), Opinion and Order del 25 luglio 2016.

[R28] John P. Heinz e Edward O. Laumann, Chicago Lawyers: The Social Structure of the Bar, Russell Sage Foundation e American Bar Foundation, 1982.

[R29] Robert W. Gordon, The Independence of Lawyers, 68 Boston University Law Review 1 (1988).

[R30] Marc Galanter e Thomas Palay, Tournament of Lawyers: The Transformation of the Big Law Firm, University of Chicago Press, 1991.

[R31] Reinier H. Kraakman, Gatekeepers: The Anatomy of a Third-Party Enforcement Strategy, 2 Journal of Law, Economics, and Organization 53 (1986).

[R32] John C. Coffee Jr., Gatekeepers: The Professions and Corporate Governance, Oxford University Press, 2006.

[R33] Donald C. Langevoort, Where Were the Lawyers? A Behavioral Inquiry Into Lawyers' Responsibility for Clients' Fraud, 46 Vanderbilt Law Review 75 (1993).

[R34] Susan P. Koniak, Corporate Fraud: See, Lawyers, 26 Harvard Journal of Law & Public Policy 195 (2003).

[R40] Brandon L. Garrett, Too Big to Jail: How Prosecutors Compromise with Corporations, Harvard University Press, 2014.

[R41] Jed S. Rakoff, The Financial Crisis: Why Have No High-Level Executives Been Prosecuted?, The New York Review of Books, 9 gennaio 2014.

[R42] Ronan Farrow, Harvey Weinstein's Army of Spies, The New Yorker, 6 novembre 2017.

[R44] Reporters Committee for Freedom of the Press, 8 dicembre 2006, e InformationWeek, 28 giugno 2007, sul caso Hewlett-Packard.

[R45] ABA Journal, 31 maggio 2022, sull'assoluzione di Michael Sussmann.

[R46] Milton C. Regan Jr., Eat What You Kill: The Fall of a Wall Street Lawyer, University of Michigan Press, 2004.

[R48] Eni, Le nostre risposte a Report: caso OPL 245, a firma dell'avv. Stefano Speroni, eni.com (letta il 10 novembre 2026; stampa dell'11 novembre 2021 agli atti del procedimento di Brescia).

[F03] Chiomenti, comunicato su Biglieri e De Benedetto, settembre 2024 (chiomenti.net).

[F04] Legal Week (law.com), Dentons adds two partners in Europe, 4 febbraio 2019.

[F05] The Legal 500, profilo di Matteo Vizzardi, Dentons, Milano (legal500.com, letto l'11 novembre 2026).

[F06] Legal Monitor, Dentons hires White Collar Crime partner Pasquale Annicchiarico in Milan, 11 settembre 2020.

Luca Santa Maria
whitecollarcrimes · Milano, 12 novembre 2026